



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Dipartimento Lavoro, Compensi e Competenze Professionali
Responsabile: Arch. Pasquale Caprio

Consulenza giuridica: Avv. Marco Antonucci;
Segreteria CNAPPC: D.ssa Eugenia Niosi;

Principali pareri espressi dal Dipartimento – 2012

Raccolta dei quesiti pervenuti e delle relative
Risposte trasmesse

segreteria.cnappc@awn.it

QUESITO			RISPOSTA	
Data	Richiedente	Quesito	Data	Risposta
14.12.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza	<p><i>"Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento".</i> Pertanto votano per ogni Sezione i soli appartenenti alla stessa. Tale previsione non trova analogo riferimento in relazione all'approvazione delle parcelle, per cui, in difetto di diversa previsione, il problema dell'appartenenza alle Sezioni A o B non si pone.</p> <p>Con la presente siamo a chiedere, cortesemente, conferma in merito a quest'ultimo aspetto.</p>	12.01.2012	<p>Con riferimento al quesito posto nella mail di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che l'ordinamento professionale degli Architetti si limita a prevedere tra le varie funzioni attribuite ai singoli Ordini quella di rendere, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese, ai sensi dell'art. 5 punto 3 L. 24 giugno 1923 n. 1395, potendo, altresì, essere fissata una tassa per il rilascio di visti o pareri relativi alla liquidazione degli onorari ai sensi dell'art. 7 comma 2 D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382.</p> <p>Va detto che, in genere, gli Ordini sono dotati di una commissione ad hoc deputata ad esaminare ed istruire le parcelle professionali che, successivamente, vengono sottoposte all'esame ed all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, nella sua interezza, essendo la Tariffa Professionale unica e non distinta per prestazioni riguardanti le sezioni A e/o B dell'Albo.</p> <p>Non essendo, poi, espressamente individuate dalla vigente normativa specifiche modalità per l'approvazione delle parcelle esse soggiacciono all'autonoma ed esclusiva valutazione del Consiglio dell'Ordine, in base a considerazioni di carattere tecnico - amministrativo, non sindacabili in alcun modo da parte del Consiglio Nazionale.</p>
19.12.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Valle d'Aosta	<p>L'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Valle d'Aosta avendo assunto col ruolo di assistente amministrativo, area funzionale "B", un proprio iscritto, già, in passato, consigliere segretario del medesimo Ordine, chiede se costui, assunto a tempo indeterminato e parziale (per 25 ore settimanali) può continuare a svolgere la libera professione sia per privati che per pubbliche amministrazioni conservando il possesso della propria partita I.V.A.</p> <p>Nello specifico l'Ordine pone i seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio dell'Ordine è obbligato ad accogliere l'istanza del dipendente il quale, una volta superati i sei mesi di prova, chieda di trasformare il proprio rapporto di lavoro da 25 a 18 ore settimanali e il contestuale svolgimento della libera professione di 	12.01.2012	<p>Con riferimento al quesito posto nella mail di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>L'Ordine Provinciale, quale Ente Pubblico non economico, è soggetto al disposto dell'art. 60 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", nel quale si prevede che "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente".</p> <p>Tale norma trae fondamento dal "dovere di esclusività" che viene definito come l'obbligo del pubblico dipendente di dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa, intellettuale e materiale, senza distrarre energie con lo svolgimento delle attività estranee a quelle inerenti il pubblico impiego.</p> <p>Oltre a ciò, le norme che disciplinano la professione di Architetto prevedono, all'art. 62 del R.D. del 23.10.1925, n. 2537, che "gli</p>

		<p>architetto?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sola iscrizione all'Ordine degli Architetti della valle d'Aosta o presso altro Ordine provinciale , senza essere titolare di partita I.V.A., è causa di incompatibilità per procedere all'assunzione del candidato vincitore oppure può essere comunque mantenuta? • L'aver, in passato, fatto parte del Consiglio dell'Ordine può essere causa di incompatibilità? 		<p>architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti all'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.</p> <p>I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.</p> <p>Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende".</p> <p>In base a tale ultima disposizione normativa, rimane nella sfera esclusiva della discrezionalità dell'Ordine Provinciale, stante la funzione di datore di lavoro del futuro assunto, ogni valutazione del caso se sia possibile svolgere contemporaneamente la professione di architetto e di dipendente dell'Ordine e se possa essere trasformato il proprio rapporto lavorativo da 25 a 18 ore settimanali.</p> <p>Quanto al mantenimento della partita IVA da parte del vincitore del concorso, deve essere rilevato che gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delineare i presupposti dell'imposta sul valore aggiunto, dispongono che l'imposta si applica sulle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, intendendo per queste ultime l'esercizio, ancorché non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro.</p> <p>Il conseguimento di compensi a fronte di prestazioni anche "occasionalì" deve essere ricondotto nell'ambito di un "sistema unitario" di "attività professionale" poiché una prestazione occasionale, se ripetuta, diventa una prestazione abituale e, di conseguenza, un'attività professionale.</p> <p>Ne consegue che le prestazioni professionali costituiscono l'esplicazione di specifica attività professionale, realizzandosi i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Quanto alla causa di incompatibilità relativamente alla precedente carica di Consigliere Segretario, si rammenta che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale di secondo grado, non può previamente pronunciarsi su eventuali casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p>
20.12.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Roma	Con il quesito posto dall'Ordine provinciale di Roma è stato richiesto, con riferimento alle società tra professionisti ex L. 183/2011 ed alla abrogazione della previgente L. 1815/1939, se le associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011 possano continuare ad operare in	17.02.2012	In merito al quesito esposto appare utile evidenziare quanto segue: Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative come quello relativo alla questione posta, anch'essa non scevra da dubbi di interpretazione.

		base alla normativa pregressa, ai sensi dell'art 10 comma 9 della L. 183/2011, oppure se debbano essere aggiornate in base ai nuovi contenuti normativi.		<p>Nelle more, in ossequio all'art. 12 delle preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, con l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011 viene, espressamente, previsto che "restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".</p> <p>Pertanto, pur se il successivo comma 11 della summenzionata legge 183 contempla, espressamente, l'abrogazione della L. 1815/1939 si ritiene che le associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011, siano legittimate, per tutto quanto enunciato in precedenza, a continuare ad operare in base al modello associativo e societario della precedente normativa.</p>
21.12.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Verona	Il Presidente dell'Ordine di Verona segnala come sul sito www.groupo.it vengono riportate offerte di prestazioni da parte di Architetti a prezzi scontati al dilà dei limiti del decoro della professione.	12.01.2012	<p>Con riferimento al quesito posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare che le offerte di prestazioni professionali come diffuse attraverso il sito Groupon (www.groupon.it) rappresentano una modalità di accaparramento della clientela, in evidente e netto contrasto con i doveri di decoro e credibilità della professione di architetto (art. 1 codice deontologico).</p> <p>Tali condotte sono, altresì, sanzionabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che contempla, fra le sue competenze, anche la facoltà di valutare pratiche commercialmente scorrette.</p> <p>Al riguardo il CNAPPC si sta attivando per segnalare la sussistenza di tali pratiche commerciali palesemente scorrette in base agli artt.20-26 del D.Lgs 206/2005, con apposita procedura dinanzi all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato.</p>
22.12.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Treviso	l'Ordine provinciale di Treviso in data 22.12.2011, con propria nota, ha chiesto se nelle competenze dei geometri rientra l'incarico di coordinatore del Piano di Interventi di un Comune.	15.02.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Seppure non specificato, si presume che la questione dovrebbe riguardare un Comune della Provincia di Treviso.</p> <p>Al riguardo la Legge regionale del Veneto, 23 aprile 2004, n. 11 (in BUR n. 45/2004), recante "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" all'art. 17 contempla quali debbano essere i contenuti del Piano degli interventi (PI), che si rapporta col bilancio pluriennale comunale, col programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali, e si attua con interventi diretti o a seguito di piani urbanistici attuativi.</p> <p>Il Piano degli Interventi provvede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee; - ad individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici attuativi (P.U.A.) o di comparti urbanistici dettando criteri e limiti per la modifica dei perimetri; - a definire i parametri per la individuazione delle varianti ai P.U.A.; - ad individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

				<ul style="list-style-type: none"> - a definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; - ad individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale; - a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico; - ad individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti; - a dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole. <p>Sempre secondo l'art. 17 della L.R. 11/2004, il Piano degli Interventi è corredato da una relazione programmatica che indica tempi e priorità operative, da un quadro economico, ed accompagnato da elaborati grafici con le indicazioni progettuali, oltre alla normativa tecnica operativa, al prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ed al registro dei crediti edilizi.</p> <p>Tale elencazione evidenzia il grado di complessità e la specificità del Piano degli Interventi, che possiede tutte le caratteristiche proprie di uno strumento di programmazione urbanistica.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha ribadito che la redazione di un piano di lottizzazione o, in genere, di uno strumento di programmazione urbanistica, costituisce attività richiedente una competenza specifica in tale settore con un'adeguata visione d'insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. n. 274 dell'11 febbraio 1929 (TAR Lombardia, sez. I Brescia, sent. n. 3354 del 1° settembre 2010 e n. 1466 del 29 ottobre 2008, Cons. Stato, Sez. IV, 3.9.2001 n. 4620; Sez. V, n. 25 del 13.1.1999; Sez. IV, 9.11.1989 n. 765).</p> <p>In conclusione, pur se, nel caso di specie, si può presumere che il tecnico investito del ruolo di Coordinatore del Piano di Interventi non debba, materialmente, redigere piani di lottizzazione od altro, tuttavia, stante l'importanza propria del ruolo da ricoprire, non appare lecito e possibile conferire l'incarico ad un geometra, per le specifiche competenze che lo svolgimento del predetto incarico richiede, alla luce della giurisprudenza sopraindicata, stante la particolarità e complessità della predisposizione del Piano degli Interventi.</p>
10.01.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Bologna	L'Ordine di Bologna su sollecitazione di un proprio iscritto ha richiesto, con riferimento alle società tra professionisti ex L. 183/2011 ed alla abrogazione della previgente L. 1815/1939, in che maniera le associazioni professionali costituite possano continuare ad operare, stante le indicazioni del CUP del 2 gennaio	01.02.2012	<p>Con riferimento al quesito posto appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative come quello relativo alla questione posta, anch'essa non scevra da dubbi di interpretazione;</p>

		2012 e l'impossibilità di iscrivere nuove società di professionisti per difetto di regolamentazione.		<p>in assenza del citato regolamento appare difatti difficile, in pratica, poter consentire l'iscrizione di società tra professionisti, in assenza di adeguata regolamentazione disciplinare e di conseguente certificazione dell'Ordine medesimo, da depositare presso il Registro delle imprese.</p> <p>Nelle more, in ossequio all'art. 12 delle preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, con l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011 viene, espressamente, previsto che "restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".</p> <p>Pertanto, pur se il successivo comma 11 della summenzionata legge 183 contempla, espressamente l'abrogazione della L. 1815/1939, si ritiene che le associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011 siano legittimate, per tutto quanto enunciato in precedenza, a continuare ad operare in base al modello associativo e societario della precedente normativa.</p>
13.01.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Sondrio	L'Ordine degli Architetti di Sondrio, nel dare seguito a sollecitazioni di propri iscritti, ha richiesto se un pianificatore territoriale con diploma di laurea breve o specialistica, iscritto all'Albo, può attribuirsi il ruolo di certificatore energetico, anche vista la conflittualità esistente fra norme nazionali e regionali, partecipando ai corsi per certificatore energetico degli edifici e procedendo, quindi, alla successiva iscrizione al CENED.	19.03.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto ed al quesito in essa posto appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>Il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) prevede, all'allegato III punto 2, quali debbano essere i soggetti abilitati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici specificando:</p> <p><i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</i></p> <p><i>Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.</i></p> <p><i>Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale.</i></p> <p><i>I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e</i></p>

				<p><i>province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni</i>".</p> <p>Nella specie, inoltre, la L.R. Lombardia 3/2011, che modifica la L.R. 24/2006, in materia ambientale, consente anche a chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere ai corsi per certificatore energetico e una preesistente DGR della Lombardia, la n. 8745 del 22.12.2008, consente, altresì, al pianificatore la possibilità di divenire certificatore energetico.</p> <p>La normativa regionale mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme nazionali nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifico, ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove essa prescrive, pure, che il tecnico "certificatore" <u>deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente</u>, aspetti, questi, che escluderebbero dal novero degli idonei sia i pianificatori che professionisti non tecnici privi delle specifiche qualità test'è enunciate.</p> <p>Pur sussistendo, come evidenziato, una evidente condizione di conflittualità tra la normativa nazionale e quella regionale, nel caso di specie, stante la presenza della L.R. Lombardia 3/2011, che ottempera, seppure in parte, alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs. 115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione energetica, il pianificatore iscritto all'Ordine sarebbe legittimato a frequentare i corsi per la certificazione energetica attribuendosi in tal modo il ruolo di certificatore.</p> <p>Va, tuttavia, infine, precisato che la normativa regionale, così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema di legislazione concorrente, potendosi ravvisare nella specie un eccesso di delega da parte della Regione Lombardia rispetto alle prescrizioni della normativa nazionale.</p> <p>Rimane difatti insoluto l'aspetto per cui il pianificatore non può ritenersi abilitato alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi in base alla normativa nazionale.</p>
16.01.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Bergamo	L'Ordine degli Architetti di Bergamo ha chiesto se un nuovo iscritto possa oppure no redigere e firmare un certificato di idoneità statica.	15.02.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>La lettera b) del terzo comma dell'art.35 della legge 28 febbraio 1985 n.47, tuttora vigente, prescrive che alla domanda di concessione o di autorizzazione venga allegata, fra gli altri documenti, anche una certificazione redatta da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.</p> <p>Il certificato di idoneità statica è uno strumento introdotto e valido esclusivamente nel campo di applicazione della L. n.47/1985, sul condono edilizio, e non può essere sostitutivo e/o alternativo al</p>

				<p>collaudo statico di cui all'art. 7 della 5 novembre 1971 n. 1086 che, invece, prescrive per l'estensore il possesso del requisito dei dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo .</p> <p>Nella specie, non è precisato se il certificato di idoneità statica debba essere redatto ai sensi della L. 47/1985 od ai sensi della L. 1086/1971.</p> <p>In conclusione, qualora l'iscritto debba firmare un certificato ex art. 35 lett. b della legge 47/85, deve essere solo abilitato all'esercizio della professione, oltre ad essere in possesso delle competenze richieste per l'opera specifica, e non essere, altresì, dotato del requisito dell'anzianità decennale d'iscrizione all'albo.</p>
18.01.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Bergamo	L'Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo ha richiesto se sia possibile per un professionista iscritto all'Albo espletare l'incarico, ex art. 110 comma 1 T.U.E.L., di responsabile del settore tecnico di un ente locale per 36 ore settimanali (tempo pieno), continuando, nel contempo, a svolgere la libera professione.	15.02.2012	<p>In risposta al quesito posto si precisa quanto segue:</p> <p>La norma di cui all'art. 110 T.U.E.L. consente agli Enti Locali di reperire alte professionalità attraverso la stipula di contratti a tempo determinato fuori dotazione organica.</p> <p>Qualificando il rapporto come di lavoro subordinato per 36 ore settimanali scatterebbero, per il professionista/lavoratore, tutti quei limiti relativi allo svolgimento di incarichi ricadenti entro il regime delle incompatibilità per i pubblici dipendenti (art. 62 commi 2 e 3 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 60 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165).</p> <p>Non sembra quindi praticabile un contratto, ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L., per 36 ore settimanali sottoscritto da un libero professionista che, contemporaneamente, volesse continuare ad esercitare, anche, la libera professione.</p> <p>Non sussisterebbero, invece, particolari incompatibilità nel caso di assunzione di un incarico part-time, al disotto del 50% dell'orario previsto per il tempo pieno, in ossequio alla norma di cui alla Legge 662/96 che, fra l'altro prevede: <i>"le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle p.a. con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno"</i>.</p> <p>Infine, è opportuno aggiungere che, nel caso di specie, un contratto, stipulato ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L., di responsabile del settore tecnico di un Ente locale, svolto da un libero professionista che continua, nel contempo, a svolgere la libera professione, presenta aspetti che potrebbero essere valutati ai sensi degli artt. 3, 26 e 27 del vigente Codice Deontologico degli Architetti, la cui osservanza ed interpretazione rimane comunque esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine.</p>
20.01.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Arezzo	Con il quesito posto dall'Ordine provinciale di Arezzo è stato richiesto, con riferimento alle società tra professionisti ex L. 183/2011 ed alla abrogazione della previgente Legge 1815/1939, come le associazioni professionali costituite	15.02.2012	<p>Con riferimento alla richiesta di chiarimenti contenuta nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano</p>

		<p>possano continuare ad operare, stante le indicazioni del CUP del 2 gennaio 2012 e se possono essere ritenuti validi eventuali modelli associativi che dovessero essere proposti dagli iscritti all'Ordine per il consueto parere, prima dell'emanazione del DPR individuato nella citata Legge 183/2011.</p>		<p>opportune integrazioni normative come quello relativo alla questione posta, anch'essa non scevra da dubbi di interpretazione. In assenza del citato regolamento e di adeguata regolamentazione disciplinare, non appare possibile possa concedersi l'iscrizione di società tra professionisti all'Albo acquisendo, così, la certificazione dell'Ordine.</p> <p>Non potendosi effettuare l'iscrizione all'Albo, non potrà essere considerata, formalmente, "regolare" la società tra professionisti, pur se costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, e non potrà, pertanto, svolgere la propria attività.</p> <p>Oltre a ciò, va chiarito che, nelle more, in ossequio all'art. 12 delle preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, con l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011 viene, espressamente, previsto che <i>"restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"</i>.</p> <p>Pertanto, pur se il successivo comma 11 della summenzionata legge 183 contempla, espressamente l'abrogazione della L. 1815/1939, si ritiene che le associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011 siano legittimate, per tutto quanto enunciato in precedenza, a continuare ad operare in base al modello associativo e societario della normativa precedente.</p>
24.01.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Taranto	<p>Con il quesito posto l'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, chiede di conoscere i riferimenti di legge che regolamentano l'obbligatorietà o meno dell'iscrizione all'Albo per un architetto dipendente comunale con mansioni di Tecnico dirigente e che, nello specifico delle sue funzioni, presta la sua opera, anche da esterno, per conto dell'Amministrazione comunale.</p> <p>(E' stato, al riguardo, successivamente chiarito che il professionista, dirigente dell'area tecnica, non esercita attività libero professionale ma si limita a predisporre consulenze tecniche di parte per conto del Comune).</p>	22.02.2012	<p>In merito al quesito posto da codesto Ordine si rappresenta quanto segue:</p> <p>Per l'architetto dipendente pubblico non è prevista, entro le vigenti disposizioni di legge, una norma che lo obblighi o gli impedisca (se, per sua scelta, lo desidera) di restare iscritto od iscriversi all'albo della categoria.</p> <p>Al riguardo l'art.60 del D.P.R. 10.1.1957 n.3, vieta al dipendente pubblico l'esercizio della libera professione, ma non gli inibisce l'iscrizione all'Albo professionale.</p> <p>Convergente, sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 1.12.1987 n.8897, che recita: <i>"ordinamento delle professioni di ingegnere ed architetto, a differenza di quanto prescrivono gli ordinamenti di altre professioni intellettuali, consente ai predetti professionisti, che siano impiegati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, di iscriversi all'Albo del loro Ordine, benché sia ad essi inibito, in base agli ordinamenti loro applicabili, l'esercizio della libera professione"</i>.</p> <p>Occorre, altresì, precisare che l'onere economico conseguente dall'iscrizione all'Albo del tecnico dipendente non può essere posto a carico del bilancio dell'ente che, quindi, rimane del tutto estraneo al rapporto eventualmente intercorrente tra il dipendente ed il suo organismo di rappresentanza.</p> <p>La Corte dei Conti, Sezione di Controllo Regione Marche, col proprio parere n. 9 del 3 giugno 2008, ha rilevato, sul piano</p>

				<p>strettamente normativo, l'inesistenza di disposizioni di legge tali da obbligare l'Ente di appartenenza del tecnico in questione a prevedere entro il proprio bilancio o rimborsare al predetto tecnico gli oneri da esso sostenuti per iscriversi all'Albo professionale di appartenenza.</p> <p>Inoltre, è avviso dei giudici tener conto che l'abilitazione all'esercizio della professione legata all'accertamento dei requisiti tecnico-professionali, è cosa diversa dall'iscrizione ad un albo professionale, costituendone un presupposto, che recepito dalla vigente normativa, consente ai dipendenti che ne siano in possesso l'elaborazione e stesura di progetti pur in assenza di iscrizione all'Albo (art. 90, comma 4, dlgs 163/2006), consentendo, anche a professionisti esterni all'Ente, di redigere progettazioni, purché iscritti negli appositi albi (art. 90, comma 7, dlgs 163/2006).</p> <p>L'orientamento espresso è in linea con analoghi pareri della Corte dei Conti, Sezione Sardegna n° 1/2007, nonché con quello della Sezione Puglia n° 5/2007 e con quello della sezione Toscana n° 11/2008.</p>
26.01.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Lodi	Col quesito posto l'Ordine della Provincia di Lodi ha richiesto di sapere se un Architetto Junior, divenuto dipendente pubblico part time e cancellatosi da Inarcassa, pur rimanendo iscritto all'Albo, possa, nell'iscriversi al Collegio dei Geometri ed alla Cassa Geometri, continuare ad utilizzare il timbro di architetto, sottoscrivendo prestazioni di progettazione e Direzioni Lavori ed, in subordine, se possa utilizzare entrambi i timbri in suo possesso e cioè quello di Architetto e quello di Geometra.	17.02.2012	<p>Al riguardo si evidenzia quanto segue.</p> <p>In base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e al Collegio dei Geometri.</p> <p>Suscita perplessità, tuttavia, la possibilità di svolgere l'attività di Architetto e di Geometra, con emissione quindi di fatturazioni per attività diverse, legate alle competenze di ciascuna categoria, mentre verrebbero corrisposti i contributi previdenziali a favore della sola Cassa di previdenza dei Geometri, presso cui l'Architetto Junior, in base a quanto dichiarato, risulterebbe iscritto.</p> <p>Essendo, poi, il professionista iscritto alla sola Cassa di Previdenza dei Geometri, il suo reddito professionale da denunciare ai fini IRPEF non potrà che riferirsi, nel caso in questione, alla Cassa Geometri, presso cui il tecnico risulta iscritto.</p> <p>A detta Cassa occorrerà versare, integralmente, sia il contributo soggettivo che quello integrativo da cui consegue, evidentemente, che gli emolumenti percepiti non potranno che essere considerati conseguenza dell'esercizio della professione di geometra.</p> <p>Apparirebbe, poi, del tutto irregolare il caso di contributi prodotti per attività svolta in qualità di architetto versati ad una Cassa di Previdenza relativa ad altra categoria professionale fermo restando che, oltre a ciò, il professionista sarebbe, comunque, soggetto, dal punto di vista disciplinare, a valutazioni che potranno essere svolte sia dall'Ordine degli Architetti che da quello dei Geometri.</p> <p>In base a quanto fin qui rappresentato si è del parere che sarebbe opportuno sottoscrivere le prestazioni professionali come appartenente ad un solo organismo di rappresentanza servendosi, quindi, o del timbro da Geometra e di quello da Architetto.</p>

<p>30.01.2012</p>	<p>Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Udine</p>	<p>Poichè dal numero delle imprese esecutrici di nun determinato lavoro e dalla loro presenza in cantiere discendono obblighi differenziati a carico del committente/responsabile dei lavori, l'Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Udine chiede di avere una esatta definizione di "impresa esecutrice".</p>	<p>17.02.2012</p>	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, si comunica che questo Consiglio ha apportato delle integrazioni all'istanza di interpello da voi formulata, che, pertanto, risulta modificata così come segue.</p> <p>Il D.Lgs. 81/08, all'art. 89, comma 1, lettera i-bis identifica quale "impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".</p> <p>Poichè dal numero delle imprese esecutrici in cantiere discendono obblighi differenziati a carico del committente/responsabile dei lavori, è fondamentale avere chiarezza sulla definizione di impresa esecutrice. Dalle interpretazioni fornite da tecnici esperti a livello nazionale, non risulta una posizione univoca in merito all'assimilabilità ad impresa esecutrice di molte entità che operano in un cantiere temporaneo e mobile.</p> <p>Al riguardo, sussistono alcune interpretazioni (circolare n. 4 del 28.2.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale), è presente nell'ordinamento giuridico una definizione di imprenditore (art. 2082 Codice civile) e di piccola e media impresa (DM 18 aprile 2005) ma non viene espressamente formulata una elencazione di quali debbano essere considerate imprese esecutrici.</p> <p>Si chiede se sia da considerare o da non considerare impresa esecutrice ogni impresa che fa riferimento ad una organizzazione di tipo imprenditoriale, qualunque sia la sua natura e la sua attività, che viene a trovarsi comunque ad operare nel cantiere a qualunque titolo contrattuale, e se di conseguenza debbano essere ritenute tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ditta affidataria, che non è presente in cantiere con proprio personale, ma che effettua esclusivamente e saltuariamente controlli ed ispezioni in cantiere, avendo delegato la gestione del cantiere ad altra impresa; • le ditte che effettuano il nolo a freddo di attrezzature o mezzi; • le ditte che effettuano il nolo a caldo di attrezzature o mezzi; • le ditte che effettuano installazioni di impianti in cantiere (quali impianto elettrico e di messa a terra del cantiere, non definitivi della struttura); • le ditte che installano, mantengono e smontano ponteggi, passerelle, ed altri apprestamenti del cantiere; • le ditte che installano, mantengono e smontano gru, ponti autosollevanti, ed altre attrezzature del cantiere; • le ditte che realizzano, mantengono ed eventualmente rimuovono le infrastrutture del cantiere; • le ditte che asportano materiali dal cantiere. <p>In attesa di ricevere la vostra condivisione in merito alle integrazioni apportate, in ordine al successivo invio dell'istanza alla Commissione all'uopo istituita, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.</p>
-------------------	--	--	-------------------	---

31.01.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Cremona	Col quesito posto, viene richiesto quali figure professionali siano abilitate alla predisposizione e sottoscrizione della documentazione tecnica a corredo delle richieste di autorizzazione paesaggistica, stante la verifica, in alcuni casi, di documentazione tecnica a corredo della richiesta a firma di geometra e/o ingegnere e/o agronomo e/o geologo.	22.02.2012	<p>In merito al quesito posto si evidenzia che in base all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22/1/2004 n. 42", la relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica in uno al progetto architettonico dell'intervento.</p> <p>L'istanza, poi, deve essere corredata da elaborati tecnici tali da motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento, anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto paesaggistico, così come rappresentato dal testo del DPCM predetto.</p> <p>La documentazione tecnica a corredo della relazione prevede la stesura di elaborati cartografici ed elaborati di progetto, in varie scale di rappresentazione, tali da rendere comprensibile e compatibile col contesto paesaggistico le nuove opere oggetto di progettazione.</p> <p>Tale relazione costituisce, pertanto, per l'Amministrazione competente, la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>Nella "Relazione illustrativa" al testo del DPCM 12 dicembre 2005, nel paragrafo relativo alla "Analisi dell'impatto della regolamentazione" è, testualmente, previsto, al punto a), che <i>"i destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata"</i>, ed al punto e) che <i>"la nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore"</i>.</p> <p>La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non specifica espressamente ulteriori competenze per cui in base ad essa ed ai contenuti e finalità della Relazione Paesaggistica e del progetto di intervento, appare logico e ragionevole che la stesura della documentazione relativa venga curata da tecnici abilitati nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali.</p>
02.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Sondrio	Con proprio quesito l'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio ha richiesto se gli Architetti possono redigere piani di zonizzazione acustica dei territori comunali ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001.	22.02.2012	<p>In risposta a quanto richiesto si evidenzia quanto segue.</p> <p>In attuazione degli artt. 4 e 8 della Legge n. 447/1995 e della L.R. n.13/2001, la Giunta Regionale lombarda, nella seduta del 2 luglio 2002 con deliberazione n.VII/9776, ha emanato il documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".</p> <p>Con successiva deliberazione di Giunta regionale n.VIII/11349 in data 10 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, s.o. n.8 del 22 febbraio 2010, è stata disposta</p>

				<p>l'integrazione dell'allegato tecnico alla deliberazione VII/9776 con un ulteriore paragrafo che riporta i criteri per la produzione degli elaborati grafici della classificazione acustica da trasmettere alla Regione Lombardia, in formato elettronico, georeferenziato (GIS). Le attività oggetto della normativa nazionale e regionale devono essere svolte da un tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale, riconosciuto tale da una Regione, come sancito dalla legge 447/95, art. 2, comma 6 e dal D.M. 16/3/1998, allegato D. In particolare ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge 447/95 "è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico". Il comma successivo sancisce che "L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario". Oltre a ciò, il comma 8, precisa che "le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale". Nella specie, quindi, gli architetti, previa presentazione di domanda all'assessorato generale in materia ambientale, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, della Legge 447/95, possono redigere il piano di zonizzazione acustica dei territori comunali.</p>
02.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Sassari	Con riferimento al quesito posto, è stato richiesto se appare possibile la doppia iscrizione presso l'ordine degli Ingegneri e l'ordine degli Architetti presso due province diverse, utilizzando il requisito della residenza per l'Ordine degli Ingegneri e ed il domicilio professionale per l'Ordine degli Architetti.	22.02.2012	<p>In merito al quesito posto è opportuno rilevare che il combinato disposto del R.D. 2537/1925 non sembrerebbe porre specifici divieti alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri. In aggiunta l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000, non contemplano ostative alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri, legando, ai fini della iscrivibilità nei due Albi, il requisito della residenza per l'Ordine degli Ingegneri e quello della domiciliazione professionale per l'Ordine degli Architetti. Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque</p>

				<p>soggetto, dal punto di vista disciplinare, a ogni sorta di valutazioni che potranno venire, nel caso in questione, sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri.</p> <p>In via generale occorrerà, sempre, in ossequio ai rudimenti della correttezza comportamentale che deve, sempre, ispirare le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, evitare che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non potrebbe arguirsi, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto, essendo il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.</p>
03.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Ravenna	<p>Con il quesito posto dall'Ordine provinciale di Ravenna vengono richiesti, con riferimento al DL 1/2012 ed alla circolare CNAPPC, i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) in merito al dato che le nuove norme non sono da considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina, come vanno considerate le vidimazioni dal momento in cui gli opinamenti vengono richiesti a prestazione conclusa e quindi a contratto esaurito?</p> <p>2) nella specie, in luglio è stata opinata una parcella relativa ad una prestazione conclusa, regolata da contratto nel quale era riportato esplicitamente il riferimento alla legge 143/49 per il calcolo dell'onorario. L'avvocato dell'iscritto ha ritenuto necessaria una nuova valutazione da parte dell'Ordine in quanto, a suo dire, sebbene l'opinamento sia stato fatto prima dell'entrata in vigore del decreto legge esso viene sottoposto all'esame del giudice in data successiva;</p> <p>3) in assenza di contratto, se al momento si dovesse compilare una parcella per un lavoro eseguito precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge, si chiede sapere se rimane vietato qualsiasi riferimento alla legge 143/49.</p>	22.02.2012	<p>Al riguardo si evidenzia quanto segue:</p> <p>Con riferimento al quesito n. 1, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in epoca antecedente, ovvero la prestazione professionale sia stata svolta prima dell'entrata in vigore del DL 1/2012, dovranno continuarsi ad applicare le tariffe professionali.</p> <p>In base al principio giuridico del "tempus regit actum", le norme di legge applicabili sono sempre quelle vigenti al momento in cui l'atto viene compiuto, ovvero nel momento in cui è stato stipulato il contratto o svolta la prestazione, ove comprovabile documentalmente.</p> <p>Difatti, in ossequio alla giurisprudenza amministrativa, la legittimità di un provvedimento deve essere apprezzata riferendosi allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare "ex post" precedenti atti amministrativi. (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381, e Consiglio Stato, sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618).</p> <p>In merito al quesito n. 2, valgono tutte le considerazioni già esposte per il quesito precedente.</p> <p>Sul quesito n. 3, nel caso di assenza del contratto, laddove fosse possibile provare, documentalmente, l'espletamento della prestazione professionale in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. 1/2012, potranno ritenersi, come già accennato in precedenza, sicuramente applicabili le tariffe professionali.</p>
08.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Agrigento	L'ASP di Agrigento ha stilato un bando per richiesta di collaborazione professionale esterne in materia di edilizia pubblica, progettazione, esecuzione dei lavori, procedura catastali, estimative ed energie rinnovabili riservando la	06.04.2012	In merito al quesito esposto occorre, preliminarmente, precisare che l'avviso pubblico prevede la possibilità di "conferimento di incarichi a tempo determinato, di collaborazione esterna a progetto, per garantire i settori d'intervento presso l'A.S.P. di Agrigento in materia di Edilizia Pubblica, Progettazione, Direzione ed Esecuzione

		<p>selezione ai soli possessori della laurea in ingegneria civile. L'Ordine degli Architetti ritenendo che tali competenze appartengano, invece, anche agli Architetti chiede conferma della illegittimità del bando.</p>	<p>dei lavori, di procedure catastali, estimative ed energie rinnovabili, ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001".</p> <p>Tra i requisiti specifici di ammissione viene richiesto il possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none">- diploma di laurea in ingegneria civile;- abilitazione all'esercizio della professione;- iscrizione all'albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. <p>Si Deve, in primo luogo, osservare che l'incarico verrà conferito ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 163/2006, ovvero mediante "contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" "per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi".</p> <p>Tale dettato normativo non prevede, tra le sue tipologie, la possibilità di stipulare contratti a progetto.</p> <p>Dall'esame dell'avviso pubblico, inoltre, emergerebbe la mancata previsione di uno "specifico" progetto, programma o fase di esso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, nonché di uno specifico ed effettivo risultato.</p> <p>La Legge che regola il contratto a progetto, infatti, è chiara nel pretendere la specificazione dei progetti, dei risultati e soprattutto delle attività richieste, aspetti tutti che nella specie non vengono in alcun modo chiaramente esplicitati.</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che nel caso in cui le parti stipulino un contratto di lavoro autonomo per dissimulare un rapporto di lavoro subordinato al fine di eludere gli obblighi che, in forza di norme imperative sarebbero in capo al datore di lavoro, si ricadrebbe in ipotesi di contratto in frode della legge (art. 1344, c.c.), essendo la dichiarazione negoziale unica e voluta per quella particolare finalità antiggiuridica, e non nella diversa ipotesi della simulazione relativa fraudolenta, implicante la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e quindi l'esistenza di due negozi giuridici (quello simulato e quello dissimulato) in grado di eludere l'applicazione di norme imperative» (così Cass.civ., 2 marzo 1988, n. 2224).</p> <p>Corre, poi, l'obbligo di osservare che la ASP di Agrigento, in base a quanto emerge dall'avviso pubblico, sembrerebbe non aver, preventivamente, esperito apposita procedura di mobilità, obbligatoria ex lege.</p> <p>L'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo aver fissato nel primo comma il principio della mobilità volontaria a domanda, col successivo comma 2 bis, introdotto dall'articolo 5, del decreto legislativo 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, stabilisce che "<i>Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di</i></p>
--	--	---	--

			<p><i>comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza".</i></p> <p>Il tenore letterale di tale previsione, di cui non è dubitabile in alcun modo l'applicabilità anche alla ASP (rientrante in virtù dell'articolo 1, comma 2, nell'ambito delle disposizione del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è del tutto univoco nell'imporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità ancor prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali.</p> <p>Tale obbligo nell'ottica di perseguire strategie tali da contemperare il prevalente interesse pubblico con la razionalità propria dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici nonché obbedire ad esigenze di riduzione della spesa pubblica osservando opportunamente le legittime aspirazioni dei pubblici dipendenti ad espletare la propria attività in uffici, quanto più possibili, prossimi ai propri siti di residenza.</p> <p>In altri termini il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, pur se subordinata alla preventiva, obbligatoria, attivazione della procedura di mobilità, come prevista in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, compresi nell'articolo 97 della Costituzione.</p> <p>Il bando, poi, tra i requisiti specifici di ammissione, richiede il possesso del diploma di laurea in Ingegneria Civile, senza altro specificare.</p> <p>Non è in alcun modo chiarito per quale motivo sia individuata la sola laurea in Ingegneria Civile.</p> <p>In base al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, il titolo di studio previsto dal bando precluderebbe agli architetti la partecipazione al concorso.</p> <p>Al riguardo corre l'obbligo di specificare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva ha, sì, un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso ma lo deve esercitare tenendo nella dovuta considerazione il</p>
--	--	--	---

				<p>grado di professionalità e di preparazione culturale richieste dal ruolo da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>In conclusione, l'avviso pubblico appare viziato sotto numerosi profili.</p> <p>Corre, pertanto, l'obbligo di rammentare che, in base al medesimo art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, posto a base della procedura "il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti"; con conseguente responsabilità erariale, oltre che dirigenziale.</p>
10.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Modena	Con riferimento al quesito dell'Ordine Provinciale di Modena viene richiesto, dall'esame della risposta al quesito fornito all'Ordine della Provincia di Siena del 19/10/2011, di specificare se sia necessario informare i controinteressati a seguito della presentazione di domanda di opinamento e/o di domanda di parere di congruità.	10.02.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui in oggetto ed al quesito in essa posto, ferma restando la esclusiva competenza dei Consigli degli Ordini in materia di liquidazione di onorari preme precisare quanto segue:</p> <p>Per quanto riguarda i dubbi e le perplessità rilevate nella risposta al quesito dell'Ordine della Provincia di Siena, in via generale ed astratta preme segnalare che non esiste fondata certezza sull'obbligo di dare comunicazione ai cointeressati dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, a seguito della presentazione all'Ordine di domanda di opinamento e/o di richiesta di parere di congruità.</p> <p>Quanto rappresentato all'Ordine di Siena dal CNAPPC, in risposta al quesito da esso formulato, riveste, quindi, carattere di cautela e di prudenza, stante la competenza esclusiva sulla procedura di liquidazione delle parcelle in capo a ciascun Ordine Provinciale.</p>
15.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Ravenna	<p>In merito al quesito posto, viene segnalato, con riferimento ad un professionista dichiarato fallito, che il Ministero della Giustizia, a seguito di richiesta di parere del CNI, ha affermato che in base alla normativa vigente è venuta meno la carenza del godimento dei diritti civili in caso di fallimento, allegando tale parere.</p> <p>Si chiede, di conseguenza, se anche il CNAPPC ha chiesto pareri e, in caso contrario, quale è l'orientamento che intende seguire; inoltre se il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, nel caso specifico del fallimento, consente, in automatico, lo svolgimento della professione o necessita di un qualche nulla osta da parte del giudice.</p>	15.05.2012	<p>In merito alle note sopra citate ed al quesito ad esse relativo si precisa che il CNAPPC, al fine di offrire una esauriente risposta, con propria nota n. 322 di prot. in data 14.03.2012, indirizzata all'Ordine di Ravenna, ha chiesto di sapere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il professionista sia risultato fallito a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento, di cui, per completezza, sarebbe utile conoscere il testo; - il professionista svolgeva attività professionale in forma singola od associata e, in tale ultimo caso, la forma giuridica di svolgimento dell'attività associata; - la procedura fallimentare sia ancora in corso ed in tal caso, l'eventuale presenza di creditori insinuati in detta procedura ed a quale titolo. <p>In risposta a quanto domandato, in data 19 aprile c. a., l'Ordine richiedente si è limitato a fornire copia della comunicazione che il Consiglio degli Ingegneri ha inoltrato al curatore fallimentare ed al socio dell'iscritta, anch'esso coinvolto nel medesimo fallimento.</p> <p>In assenza dei chiarimenti richiesti e considerata, comunque, la produzione di nuovi elementi, si ritiene possibile osservare quanto</p>

				<p>segue.</p> <p>L'art. 20 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 prevedeva la cancellazione d'ufficio dall'albo professionale nel caso di perdita "del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata".</p> <p>La disciplina precedente, attualmente abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, prevedeva per il fallito l'iscrizione nel pubblico registro dei falliti (art. 50, R.D. 16/3/1942 n. 267).</p> <p>Nel medesimo decreto legislativo di riforma con l'art. 152 sono state soppresse quelle disposizioni che ricollegavano alla dichiarazione di fallimento la perdita dell'elettorato attivo e dell'esercizio dell'attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto (art. 2, comma 1, lett. "a", DPR 20/3/1967 n. 223 e art. 3, comma 1, lettera "e", L. 8/8/1991 n. 264).</p> <p>In passato, in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza, (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6/8/1990 n. 7937), dalla sentenza dichiarativa di fallimento conseguiva in forma automatica la cosiddetta incapacità civile del fallito.</p> <p>Di contro ed in base a quanto contenuto nel parere del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2006, "<i>è venuta meno, a parere di questa Direzione, la carenza di godimento dei diritti civili che era precedentemente alla base delle impossibilità di iscriversi ed essere iscritto ad un albo professionale, salva diversa valutazione dei competenti organi giurisdizionali eventualmente investiti</i>" ed in assenza di quesiti posti, nel merito, dal CNAPPC o di altre disposizioni di legge, si ritiene condivisibile l'orientamento già espresso dal Ministero della Giustizia.</p> <p>Come specificato in tale pronunciamento viene fatta, comunque, salva ogni diversa valutazione dei competenti organi giurisdizionali eventualmente investiti della questione.</p> <p>Non appare, pertanto strettamente necessario un nulla osta del Giudice per l'iscrizione all'Albo del professionista dichiarato fallito.</p>
17.02.2012	Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P. P. e C.	Documento relativo alle competenze professionali dei geometri, alla luce della giurisprudenza in materia, elaborato dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti e trasmesso ai Comuni.	02.03.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto e alla richiesta in essa posta, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Va preliminarmente rilevato che le note del Collegio Provinciale dei Geometri di Monza e Brianza e di Sondrio, di contenuto identico, sono scaturite dalla Delibera della Consulta e dai relativi documenti, di cui ne è stato sollecitato l'invio alle istituzioni e amministrazioni comunali e provinciali ed agli iscritti.</p> <p>In tali documenti, nel riepilogare le novità giurisprudenziali recenti, sfavorevoli ai geometri, è stato evidenziato che "<i>è dovere del Pubblico Funzionario evitare che venga emanato un provvedimento illegittimo e si richiamano le responsabilità che vengono chiamate in causa in caso di mancato diniego di pratiche firmate da tecnici non abilitati</i>".</p> <p>Tali toni hanno provocato le inevitabili reazioni di cui alle lettere sopraindicate.</p>

				<p>Nel condividere, comunque, la sostanza dell'attività della Consulta, si suggerisce, per rispondere alle lettere del Collegio Provinciale dei Geometri di Monza e Brianza e di Sondrio, di limitarsi ad inviare agli stessi interlocutori, alle istituzioni e amministrazioni comunali e provinciali ed agli iscritti, la circolare CNAPPC 3/2012, relativa alle competenze dei geometri, che perviene comunque alle stesse conclusioni da Voi già diffuse.</p>
22.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Ragusa	L'Ordine degli Architetti di Ragusa ha richiesto di sapere se per collaudare impianti idrici, elettrici ed antincendio siano necessarie da parte del professionista particolari competenze.	28.03.2012	<p>Con riferimento alla mail di cui all'oggetto e alla richiesta in essa contenuta, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537/1925).</p> <p>Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti negli edifici, la disciplina era costituita in precedenza dalla L. 5.3.1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, oltre che dalle norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001).</p> <p>Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990.</p> <p>Il decreto individua, tra gli impianti negli edifici, le seguenti tipologie: gli impianti elettrici e parafulmini, impianti radiotelevisivi ed elettronici, impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, impianti idrico-sanitari, impianti gas, impianti ascensori, montacarichi, scale mobili e impianti di protezione antincendio.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste".</p> <p>Oltre a ciò, l'art. 14 della L. 46/1990, ancora vigente, prevede testualmente che "per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito</p>

				<p>delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15".</p> <p>Le norme non determinano, quindi, quali siano le figure professionali competenti a redigere progetti e collaudo degli impianti, rinviando inevitabilmente alla disciplina degli albi professionali sopra richiamata.</p> <p>Per la disamina giurisprudenziale di tale materia, relativa alla competenza degli architetti nella materia impiantistica in ambito urbano se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, si rinvia alla risposta dell'11.10.2011, già resa all'Ordine di Caserta per il quesito del 3/8/2011, e diffusa da questo Consiglio con circolare del 3/2/2012, prot. 141, nell'ambito dei pareri espressi dal Dipartimento lavoro, Compensi e Competenze professionali.</p>
24.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Vibo Valenzia	Con il quesito posto, viene richiesto, con riferimento al Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, se la domanda di rilascio liquidazione parcella presentata all'Ordine da un iscritto in data 24/01/2012 per una Perizia tecnica svolta nell'anno 2011 può essere trattata e liquidata dalla Commissione Parcelle.	06.03.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto e al quesito in essa posto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Come specificato nel quesito, la prestazione professionale è stata svolta, dal professionista, in epoca antecedente all'entrata in vigore del DL 1/2012.</p> <p>In ossequio al principio giuridico del "tempus regit actum", le norme di legge applicabili sono sempre quelle vigenti al momento in cui l'atto viene compiuto, ovvero, nel nostro caso, nel momento in cui è stata svolta la prestazione.</p> <p>Secondo la giurisprudenza amministrativa, la legittimità di un provvedimento deve essere apprezzata riferendosi allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare "ex post" precedenti atti amministrativi. (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381, e Consiglio Stato, sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618).</p> <p>In base a quanto sopra esposto, la richiesta di liquidazione di una parcella presentata all'Ordine da un iscritto in data 24/01/2012 per una Perizia tecnica, quindi una prestazione professionale, svolta nell'anno 2011 può, in base a quanto esplicitato in precedenza, senza dubbio alcuno, essere valutata dalla Commissione Parcelle e, successivamente, liquidata dal Consiglio dell'Ordine.</p>
24.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Novara	L'Ordine degli Architetti di Novara con proprio quesito chiede: 1) se vi sia competenza degli architetti con riferimento al progetto di compensazione boschiva a seguito di intervento in zona boscata, in particolare richiamandosi all'art. 4 D.Lgs. 227/2001 ed all'art. 19 L.R. Piemonte 4/2009; 2) se i Geometri siano o meno competenti per la stesura di relazioni paesaggistiche.	27.03.2012	<p>Relativamente alla nota in oggetto ed ai quesiti in essa posti appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>Con riferimento al quesito n. 1, l'art. 2 della L. 12 febbraio 1992, n° 152, richiamata dall'art. 11 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 stabilisce che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.</p> <p>In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali lo studio, la progettazione, la direzione, la</p>

			<p>sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti. Inoltre, la normativa di riferimento indicata nel quesito (art. 4 D.Lgs. 227/2001 ed art. 19 L.R. Piemonte 4/2009) non appare tale da consentire che possa essere attribuita all'architetto la competenza su un progetto di compensazione boschiva a seguito di intervento in zona boscata.</p> <p>Appare peraltro opportuno rammentare che il Consiglio di Stato (Sez. II del 29.01.1997), ha ribadito che <i>"se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L'istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di "privativa" per lo svolgimento delle attività tipizzate."</i></p> <p>Relativamente al quesito n. 2 ed in base all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, recante <i>"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22/1/2004 n. 42"</i>, la relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico corredante l'istanza di autorizzazione paesaggistica unitamente al progetto architettonico dell'intervento.</p> <p>Occorre, poi, che l'istanza venga corredata da elaborati tecnici tali da motivare ed evidenziare, opportunamente, la qualità dell'intervento, anche per ciò che attiene al lessico architettonico e formale adottato rispetto al contesto paesaggistico, così come rappresentato dal testo del DPCM predetto.</p> <p>La documentazione tecnica a corredo della relazione prevede la stesura di elaborati cartografici ed elaborati di progetto, in varie scale di rappresentazione, finalizzati a – rendere comprensibile e compatibile col contesto paesaggistico le nuove opere oggetto di progettazione.</p> <p>Tale relazione costituisce, pertanto, per l'Amministrazione competente, la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>Nella "Relazione illustrativa" al testo del DPCM 12 dicembre 2005, nel paragrafo relativo alla "Analisi dell'impatto della regolamentazione" è, testualmente, previsto, al punto a), che <i>"i destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata"</i>, ed al punto e) che <i>"la nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore"</i>.</p> <p>La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non specifica</p>
--	--	--	---

				<p>espressamente né analizza altre possibili competenze per cui in base ad essa ed ai contenuti e finalità proprie della Relazione Paesaggistica e del progetto di intervento, appare del tutto logico e ragionevole che la stesura della relativa documentazione venga curata da tecnici abilitati, nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali.</p>
25.02.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Massa Carrara	<p>Con il quesito posto, viene richiesto se sussistano o meno le competenze di un architetto nominato dal giudice quale CTU in una causa civile, avente ad oggetto un impianto fotovoltaico.</p> <p>Tale richiesta viene formulata, in particolare, dal difensore di parte attrice, il quale chiarisce che il procedimento in questione è un accertamento tecnico preventivo per la verifica di conformità di un impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione dell'attore, al fine di verificare se l'impianto possieda i requisiti tecnici del GSE e l'allaccio alla rete di distribuzione pubblica.</p>	06.03.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>1. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti negli edifici, la disciplina era costituita in precedenza dalla L. 5.3.1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, oltre che dalle norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001).</p> <p>Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste".</p> <p>Detta norma non determina tuttavia quali siano le figure professionali competenti a redigere progetti degli impianti, rinviando inevitabilmente alla disciplina degli albi professionali sopra richiamata, e, di conseguenza, esaminando l'apporto dei giudici.</p> <p>2. Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli fabbricati" paiono rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento si afferma perché non è ritenuta possibile un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925 che sia riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in quanto simile interpretazione sarebbe incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925,</p>

			<p>(cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di edilizia civile che esclude dalla partecipazione alla gara gli architetti, ha inoltre rilevato un ulteriore aspetto relativamente alla competenza in materia impiantistica degli architetti, ritenendo che "pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato, quest'ultimo, in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale".</p> <p>3. La giurisprudenza ordinaria adotta una interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale "la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere" e inoltre "se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate" (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Orientamento che presuppone che almeno tale genere di impiantistica debba rientrare nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle suddette due professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul</p>
--	--	--	---

			<p>territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento anche presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso di progettazione illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>4. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, precisando ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, le competenze degli architetti nella progettazione di impianti all'interno di edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:</p> <p>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" debba estendersi, sicuramente, oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione.</p> <p>Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.</p> <p>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>5. In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopraindicate, si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e</p>
--	--	--	---

				<p>scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile.</p> <p>Da ciò, ed anche in base a quanto finora enunciato, è da ritenersi ammissibile che l'architetto possa svolgere attività di C.T.U. relativamente ad un impianto fotovoltaico installato entro una abitazione, fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
06.03.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Modena	<p>L'Ordine degli Architetti di Modena ha richiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se un iscritto, dipendente pubblico di due comuni della Provincia di Modena con contratto part-time (il part time si svolge verticalmente: i primi 3 giorni della settimana in un comune ed i successivi 3 giorni nell'altro), debba essere considerato come dipendente della pubblica amministrazione part time oppure a tempo pieno; 2. L'iscritto che si trovi in tale situazione può svolgere attività professionale ed in caso affermativo con quali limitazioni eventuali? L'iscritto in questione, non essendo titolare di PIVA, come può regolare fiscalmente e con che limiti gli introiti provenienti dall'espletamento dell'attività professionale? 	28.03.2012	<p>In riscontro alla mail di cui all'oggetto e ai quesiti in essa contenuti, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Con riferimento al quesito n. 1, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165 si prevede che non sussistono incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.</p> <p>La Legge 662/96 prevede inoltre che "le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle p.a. con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno".</p> <p>Dovrà quindi valutarsi se il rapporto di lavoro, nella specie, supera la percentuale predetta del 50%.</p> <p>Con riferimento al quesito n. 2, l'art. 62 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 stabilisce che gli architetti impiegati di una pubblica amministrazione statale, provinciale e comunale che si trovano iscritti all'albo sono sottoposti alla potestà disciplinare dell'Ordine provinciale "per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione".</p> <p>Il secondo comma dell'art. 62 cit. prevede inoltre che tali architetti non possono esercitare la libera professione in caso vi sia una incompatibilità prevista da leggi o regolamenti; il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che per l'esercizio della libera professione "è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione" dei rispettivi dirigenti, nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.</p> <p>Riguardo ai dipendenti pubblici in generale viene poi in rilievo l'art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165, ove al comma 7, il quale prevede che i pubblici dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; il comma 9 dello stesso articolo stabilisce che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ed il comma 10 dell'art. 53 cit. scandisce quindi la procedura da seguire per richiedere tale autorizzazione.</p> <p>Tuttavia, il comma 6 dell'art. 53 prevede che i commi da 7 a 13 dell'articolo stesso si applichino a tutti i dipendenti pubblici "con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale</p>

				<p>con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali".</p> <p>Ne deriva che il professionista in questione potrà usufruire dell'esenzione citata e quindi del regime "semplificato" soltanto qualora dipendente con un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.</p> <p>Con riferimento al quesito n. 3, non può essere formulata risposta in assenza di altri elementi essenziali.</p> <p>Si segnala, peraltro l'opportunità che codesto Ordine acquisisca e valuti se l'iscritto abbia o meno altre forme di previdenza obbligatoria, se sia qualificabile l'attività professionale svolta dall'iscritto come saltuaria o continuativa, se l'attività professionale dell'iscritto sia individuabile come contratto a progetto, se l'iscritto svolga la sua attività professionale autonomamente, alle dipendenze di altro professionista o in collaborazione con altro professionista.</p>
07.03.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Enna	Con propria nota l'Ordine provinciale di Enna in merito al conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva della riqualificazione della Villa Comunale di Corso Roma nel Comune di Cerami, in provincia di Enna, in un sito vincolato ex D. Lgs. N. 490/99 art. 146 lettera m (Zona di interesse archeologico), chiede se l'affidamento dell'incarico ad un geometra sia legittimo o meno.	06.04.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto e al quesito con essa posto occorre, preliminarmente, osservare che, allo stato, si deve far riferimento all'art. 142, lettera m), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>In ossequio, poi, alle norme vigenti in materia rientrano fra le cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, le ville, i parchi e i giardini (art. 10 D.Lgs. 42/2004).</p> <p>Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 52 del RD 2357/25 "Regolamento per la professione di ingegnere e di architetto" precisa, fra l'altro, che <i>"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i>.</p> <p>Con la sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 - Tar Sicilia, Catania, Sez. III, viene segnalato che è tuttora vigente la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato col R.D. 2537/25, che riserva alla professione di architetto le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909, poi legge n. 1089/39, ed ultimamente D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio).</p> <p>Alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico bensì solo <i>"le parti di intervento di edilizia civile che riguardano scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico"</i> vanno attribuite alla esclusiva e specifica competenza dell'Architetto (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776).</p>

				<p>La sentenza, fra l'altro, sancisce che ogni intervento, seppure minimo, su edificio esistente che presenti particolare rilevanza architettonica e che necessiti di particolari conoscenze tecniche atte a garantire la conservazione di dette caratteristiche è da attribuire alla sola competenza dell'architetto e ciò non solo nel caso di beni vincolati ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento vincolistico, presentino interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098).</p> <p>Difatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di studi proprio del loro percorso accademico e quindi della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che in ragione di esso acquisiscono sono da ritenersi maggiormente idonei a tutelare l'interesse pubblico legato alla salvaguardia dei beni artistici e storici e, per questo, titolati a redigere progetti di restauro e ripristino di quegli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381).</p> <p>Stante quanto fin qui precisato in merito alla specifica competenza degli architetti per interventi su immobili ed aree vincolate si rinvia alla circolare CNAPPC, prot. n. 3 del 10 gennaio 2012, per ulteriori riferimenti relativi alle norme ed alla giurisprudenza relative alle competenze dei geometri.</p> <p>Va infine segnalato come, nell'ambito della procedura di affidamento, il responsabile di area tecnica del Comune, nonché Responsabile del Procedimento, abbia richiesto, per la progettazione, il conferimento di incarico a tecnico esterno, senza attestare e certificare la necessità di tale procedura, nonché senza individuare espressamente i corrispettivi necessari per l'incarico, in spregio all'art. 90 comma 6, D.Lgs. 163/2006 e art 10 comma 1 lett. d) D.P.R. 207/2010.</p>
12.03.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Milano	L'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano ha richiesto, stante quanto sancito nella sentenza TAR Lazio n. 196/2012, se ogni ordine professionale, prima di rilasciare il parere di congruità su una parcella, abbia o meno l'obbligo di comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo al committente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990. Oltre a richiedere parere in merito richiede, altresì, di indicare eventuali comportamenti da assumere al riguardo.	28.03.2012	<p>In merito al quesito posto, appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>Preliminarmente, corre l'obbligo di sottolineare che potrebbe comunque sostenersi, dinanzi al Consiglio di Stato, che il giudice amministrativo, nel caso in questione, sia carente di giurisdizione, rientrando la materia fra le competenze del giudice ordinario.</p> <p>Nella specie, difatti, il petitum sostanziale della controversia afferisce al pagamento di somme per prestazioni di attività professionali, questione che chiaramente coinvolge posizioni di diritto soggettivo.</p> <p>La congruità di una parcella può ritenersi atto solo formalmente amministrativo a causa dell'organo pubblico da cui proviene, senza possedere, tuttavia, la natura e la forza che sono connaturati al provvedimento quale espressione del potere e della supremazia della Pubblica Amministrazione, ed, in quanto tale, idoneo ad immutare o comunque a confermare autoritativamente la situazione giuridica preesistente.</p> <p>E' quindi sostenibile che il parere del Consiglio dell'Ordine sia atto</p>

				<p>interno nella eventuale procedura di determinazione del quantum, che non possiede, certo natura provvedimentale non producendo alcun effetto sul cliente ed avente una limitata rilevanza solo nell'ambito dell'eventuale giudizio civile di contestazione del pagamento.</p> <p>Il giudizio potrebbe quindi essere rimesso al giudice ordinario, che, in tale sede, valuterebbe anche il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Tuttavia, secondo altre interpretazioni giurisprudenziali, il Consiglio di Stato, nella sentenza 23 dicembre 2010 n. 9352 ha ritenuto che il parere di congruità sulle parcelle professionali sia atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica una valutazione di congruità della prestazione (Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812 e, da ultimo, Cons. St., IV, 24 dicembre 2009, n. 8749).</p> <p>La questione, di conseguenza, non appare di agevole interpretazione, e si presta ad essere esaminata in base agli aspetti sopra esposti.</p> <p>Si segnala che gli aspetti sottoposti, già noti al CNAPPC, sono in corso di valutazione, al fine di fornire indicazioni su comportamenti da assumere al riguardo.</p>
13.03.2012	Avv. Rachele Vatteroni (facente seguito a precedente quesito esposto dall'Ordine di Massa Carrara)	<p>Con riferimento al quesito posto dall'ordine Provinciale di Massa Carrara in data 23 febbraio 2012, con cui è stato richiesto la sussistenza o meno delle competenze ddi un architetto nominato dal giudice quale CTU in una causa civile, avente ad oggetto la verifica di conformità di un impianto fotovoltaico, ed a seguito della risposta fornita, è pervenuto un nuovo quesito con cui l'avvocato del ricorrente si rivolge al CNAPPC chiedendo espressamente quanto segue: "con riferimento alla Vostra comunicazione del 6 marzo 2012, Vi sarei grata se, alla luce delle considerazioni da Voi espresse, poteste darmi conferma che la potenza di un impianto non incida sulle competenze di un Architetto.</p> <p>Mi riferisco, più in particolare, al fatto che, nel caso concreto, l'impianto fotovoltaico è un impianto di tipo A con potenza superiore ai 6 KWP.</p> <p>Se non erro, in base alla normativa da Voi richiamata (i.e. D.M. 22 gennaio 2008, n. 37), ove la potenza impiegata sia superiore ai 6 KWP, l'impianto deve essere obbligatoriamente progettato da un tecnico abilitato.</p>	30.03.2012	<p>In relazione al quesito posto direttamente dall'avvocato Vatteroni, si evidenzia che, in base al combinato disposto dell'art. 37 del R.D. n. 2357 del 1925 e dell'art. 17 del D.L.L. n. 382 del 1944, non possono essere richiesti pareri attinenti all'esercizio della professione di architetto da soggetti privati.</p> <p>Ad ogni buon conto ed a puro titolo di cortesia si segnala che un parere nel merito è stato già reso e ad esso si rinvia.</p> <p>Ogni dubbio o conferma del caso, stante la pendenza del giudizio, potrà, comunque, essere posta al Giudice patrocinatore della controversia così come ogni altra conferma sulla interpretazione normativa del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 potrà essere posta all'autorità giurisdizionale competente, mediante sospensione del procedimento e rinvio alla Corte Costituzionale.</p>

		Mi sembrerebbe, quindi, di poter concludere che la potenza di un impianto costituisca discriminazione in relazione alla competenza professionale degli Architetti".		
19.03.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Agrigento	L'Ordine di Agrigento ha posto il seguente quesito: <i>La redazione di un PARF (Piano Attuativo Rete Fognante) è da considerarsi un servizio di urbanistica o altro tipo di servizio? Se rientra fra i servizi di urbanistica quali norme e/o regolamenti e/o sentenze confermano tale asserzione?</i>	11.15.2012	In merito alla nota riportata in oggetto ed al quesito in essa posto si osserva che la redazione di un "P.A.R.F." (Piano Attuativo Rete Fognante) è da considerare un servizio di urbanistica in ossequio al disposto della L.R. Sicilia 27/1986, artt. 44-45 ed in conformità a quanto compreso entro l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 (in base alla Circolare 4.4.2002, n.19906, la disciplina regionale continua ad essere valida qualora non contrasti con il D.Lgs. 152/2006).
19.03.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Agrigento	L'Ordine di Agrigento ha posto il seguente quesito: <i>Nell'ambito di applicazione dell'art. 32 della legge 69/09, inerente la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line degli atti, da parte di enti obbligati, si chiede di voler chiarire quali sono gli atti che questo Ordine è obbligato a pubblicare con tale modalità?"</i>	11.15.2012	In risposta al quesito esposto con la nota sopra riportata occorre rilevare che in base all'art. 32 della L. 69/2009 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, col riporto degli stessi entro i propri siti informatici, riguarda anche tutti gli Atti dell'Ordine Professionale aventi rilevanza esterna. Per quanto fin qui argomentato appare possibile per l'Ordine pubblicare sul proprio sito istituzionale i verbali delle adunanze consiliari, avendo cura di stralciare da essi eventuali argomenti riguardanti procedure disciplinari, procedimenti di iscrizione, cancellazioni, nulla osta, pareri su parcelle ed ogni altro argomento in grado di incidere sulla privacy degli iscritti all'Albo.
23.03.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Potenza	L'Ordine degli Architetti di Potenza ha chiesto di dare risposta al quesito di un suo iscritto che lavorando presso un'azienda impegnata nel settore del fotovoltaico, in qualità di progettista della società, firma tutti i progetti che essa realizza, quindi anche la parte elettrica cioè la relazione specialistica e lo schema elettrico che l'UTF e il Gse richiedono. Detto iscritto ha richiesto di sapere se sia abilitato o meno a firmare quanto sopra specificato.	12.04.2012	Con riferimento al quesito posto nella nota di cui in oggetto appare utile evidenziare quanto segue: Preliminarmente è opportuno precisare che il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51, c.1, che <i>"sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i> , precisando altresì che <i>"le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i> , mentre <i>"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925). Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti all'interno di edifici le relative norme erano, in precedenza, contenute nel testo della Legge 5.3.1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) nonché entro il regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, ed a quanto, in aggiunta precisato nel merito, dal Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001). Tale quadro normativo è stato, però, modificato con l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato

			<p>e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i>.</p> <p>Detta norma non precisa, tuttavia, quali siano le figure professionali competenti a redigere progetti siffatti rinviando, inevitabilmente, alla disciplina degli albi professionali sopra richiamata nonché alle norme giurisprudenziali in materia.</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento si affermerebbe qualora non si potesse accedere ad una interpretazione più ampia della nozione di <i>"edilizia civile"</i> di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile non solo alla mera realizzazione di edifici ma anche ad altri generi di impianti e di opere, risultando detta restrittiva interpretazione incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, poi, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola di un bando relativo all'affidamento di un incarico di progettazione di opere di edilizia civile che escludeva dalla partecipazione gli architetti, ha rilevato un ulteriore aspetto sulle competenze in materia impiantistica degli architetti ritenendo che, <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</i>.</p> <p>La giurisprudenza ordinaria adotta, di contro, una interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti nel merito.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate" (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</i></p> <p>Orientamento che presuppone che, almeno, tale genere di impiantistica debba rientrare nella nozione di "<u>opere di edilizia civile</u>" di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi <i>"con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come principale e indispensabile" e, nel contempo, attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle suddette due professioni"</i> (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>La progettazione di un impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento anche presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, precisando con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, le competenze degli architetti nella progettazione di impianti all'interno di edifici in quanto, la sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente:</p> <p><i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</i></p> <p><i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i></p> <p>Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di "<u>opere di edilizia civile</u>" debba estendersi oltre gli ambiti più specificamente</p>
--	--	--	--

				<p>strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici relativi al fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopra citate, si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile.</p> <p>Risulta, pertanto, pienamente ammissibile per l'architetto sottoscrivere il progetto della parte elettrica, relazione specialistica e schema elettrico, di un impianto fotovoltaico, nei limiti sopra individuati, pur se tuttora la materia appare oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
27.03.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Enna	<p>L'Ordine degli Architetti di Enna ha chiesto di dare risposta alla richiesta di una sua iscritta volta ad accertare la congruità dei compensi esposti da un collegio arbitrale (costituito da due avvocati, uno dei quali nominato presidente, e un architetto), all'atto dell'insediamento, quale "deposito per anticipo" degli onorari dovuti agli arbitri, oltre il compenso del segretario, ex art. 816 septies c.p.c.. Detto deposito è stato stabilito "equitativamente", per un valore della controversia di € 211.065,86, nella somma di € 20.000,00 oltre CPA 4% e IVA 21% per "acconto" sugli onorari degli arbitri ; € 3.000,00 per "acconto" sul compenso al Segretario e € 1.000,00 per spese di funzionamento del Collegio, quindi, per un totale di € 30.000,00 da effettuarsi dalle parti nella misura del 50 % ciascuna, con il vincolo della solidarietà da cui conseguirebbe che l'iscritta potrebbe essere costretta al pagamento dei compensi arbitrari per intero. I compensi sopra citati sono stati calcolati in base alla tariffa forense.</p> <p>L'arbitrato è stato esperito in adempimento della clausola inserita dall'Amministrazione nel disciplinare d'incarico.</p>	18.04.2012	<p>Nel quesito posto non è precisato se la richiesta di pagamento dei compensi sia stata predisposta successivamente al 24 gennaio 2012, data in cui è entrato in vigore il D.L. 1/2012 che ha abrogato le tariffe professionali.</p> <p>Inoltre, sulla base di quanto rappresentato sembrerebbe utilizzata, per la determinazione delle spettanze del collegio arbitrale, la tariffa forense (l'abbreviazione CPA è l'acronimo di Cassa previdenza Avvocati) per la qual cosa la questione esulerebbe dalle competenze dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Architetti, non legittimati ad esprimersi in materie di competenza dell'Ordine professionale di appartenenza dei due avvocati componenti il collegio arbitrale.</p> <p>Oltre a ciò non è specificato se anche per l'architetto, in quanto componente del collegio arbitrale, sia stata applicata la tariffa forense.</p> <p>Tuttavia, in via generale ed astratta, si osserva che, applicando l'abrogato D.M. 8.4.2004 relativo alla tariffa forense, ed utilizzando i valori massimi indicati nelle voci di tariffa per presidente collegio arbitrale e componente collegio arbitrale, in base al valore della controversia, si giungerebbe all'importo di euro 36.887,86 (comprensivo di IVA, CPA e spese generali al 12,50%) per l'intera attività arbitrale.</p> <p>Il compenso richiesto alla iscritta, di conseguenza, non appare attribuibile ad un anticipo, essendo superiore del 50% dell'importo quantizzato in base ai valori massimi della tariffa forense.</p> <p>Si suggerisce, in conclusione, di valutare la possibilità di sottoporre la questione all'ordine degli avvocati territorialmente competente o, in subordine, di sottoporre irrualmente la questione al Presidente del Tribunale competente per territorio, applicando per analogia l'art. 814 comma 2 C.p.c. per richiedere di ricondurre ad equità l'importo richiesto a titolo di acconto.</p>

28.03.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Varese.	Col quesito posto l'Ordine di Varese chiede di sapere come si devono comportare i colleghi che hanno rapporti con le pubbliche amministrazioni stante l'assenza della tariffa professionale quale parametro di calcolo per la determinazione dell'ammontare dei compensi professionali.	27.04.2012	<p>Con riferimento alla nota in oggetto ed al quesito in essa posto, appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>In base alle disposizioni dell'art. 9 del DL 1/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012, non è escluso che, per la determinazione dei compensi relativi a prestazioni professionali, si possa attingere alla ex tariffa professionale, cui riferirsi come termine di valutazione, evitando di utilizzare tutte le voci od i valori in essa indicati.</p> <p>Ci si potrebbe riferire anche ad altri parametri quali il tempo presumibile da impiegare per svolgere le prestazioni oggetto, riferendole, ovviamente, al costo orario, oppure considerare la quantità e qualità della documentazione da produrre, il costo di immobilizzazione dello studio per durata presumibile delle prestazioni da svolgere, intergrandolo, ovviamente, con l'utile e l'aggiunta di un importo a forfait relativo alle spese, in quanto oneri aggiuntivi, da potersi quantizzare anche a piè di lista.</p> <p>Appare, pertanto del tutto ragionevole e praticabile l'utilizzazione delle modalità impiegate fino ad oggi, così come riferirsi a nuove modalità, purché finalizzate allo scopo, da scegliere liberamente.</p>
03.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Pesaro.	<p>Col quesito posto l'Ordine Provinciale di Pesaro chiede delucidazioni allopo di offrire chiarimenti ad un soggetto, non iscritto all'Albo, sulla possibilità di assumere incarichi professionali per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, da svolgersi presso cantieri edili temporanei o mobili – ex art. 98 D.Lgs. 81/08, in assenza di iscrizione all'Albo.</p> <p>L'estensore della richiesta di chiarimenti ha precisato di disporre dell'abilitazione professionale da Architetto, di essere titolare di una partita IVA in quanto ditta individuale senza dipendenti, inerente servizi e consulenza in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08.</p>	30.05.2012	<p>Codesto Ordine ha chiesto chiarimentii sulla richiesta di un Architetto, titolare di una partita IVA riferita ad una Ditta individuale, senza dipendenti, per servizi e consulenza in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed in possesso, a suo dire, di tutti i requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08, il quale chiede di sapere se può, o meno, assumere incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza.</p> <p>L'esponente, che dichiara di non essere iscritto all'albo, riporta sulla propria carta intestata e sul timbro la qualifica "Dott. Arch.", consentita, in genere, in ossequio al disposto dell'art. 15, c. 3 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, a coloro che sono iscritti all'albo.</p> <p>Va, tuttavia, rilevato che essendovi, nel caso in questione, il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione appare possibile attribuirsi la qualifica di "Architetto" in base a quanto disposto dall'art.1, L. 24 giugno1923, n.1395, tuttora vigente.</p> <p>Infine, mentre si precisa che l'Ordine non ha alcun obbligo né titolo ad offrire risposte a richieste di professionisti non iscritti all'albo si ritiene, doveroso, specificare che l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria e sufficiente per poter svolgere la professione che, in mancanza, non potrebbe essere esercitata.</p>
03.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Bologna.	Col quesito posto l'Ordine provinciale di Bologna ha richiesto, con riferimento alle società tra professionisti ex L. 183/2011 ed alla abrogazione della previgente L. 1815/1939, della possibilità di costituire uno studio associato.	27.04,2012	<p>Con riferimento alla nota di cui in oggetto ed al quesito in essa posto appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative come quello relativo alla</p>

		<p>Tale affermazione verrebbe sostenuta in base ad un articolo apparso nella guida pratica al DL Liberalizzazioni del Sole24Ore del 27 marzo u. s., secondo cui lo studio associato sarebbe ancora possibile.</p>		<p>questione posta, anch'essa non scevra da dubbi di interpretazione. Il testo vigente dell'art. 10, comma 9 della Legge 12 novembre 2011, n° 183, come modificato da ultimo in sede di conversione dalla L. 24 marzo 2012, n° 27, prevede che "restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente Legge".</p> <p>Tale disposizione lascia salve le associazioni professionali, creando un distinguo rispetto ai diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente Legge".</p> <p>In assenza (ed in attesa) del citato regolamento di attuazione e di adeguata regolamentazione disciplinare, stante l'abrogazione della L. 1815/1939, appare possibile esercitare la professione in forma associata con le forme e le modalità dell'art. 36 del Codice civile, relativo alle associazioni non riconosciute.</p> <p>Lo studio associato, seppure privo di personalità giuridica, rientrerebbe tra quei fenomeni di aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità alla disciplina dettata dal predetto art. 36 del Codice civile (Cass. civ. sez. I 15.7.2011 n° 15694).</p> <p>Nella specie, sarebbero applicabili anche l'art. 37 Cod. Civ. per la costituzione del fondo comune e l'art. 38 per la disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che compongono l'associazione.</p>
10.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Pavia.	<p>L'Ordine di Pavia, in data 23 novembre 2011, e successivamente in data 10 aprile 2012, ha richiesto, con riferimento al DM 5 agosto 2011 relativo agli elenchi del Ministero dell'Interno per il rilascio del certificato prevenzione incendi ex art. 16 D.Lgs 139/2006, se un Pianificatore può essere iscritto in tali elenchi.</p>	18.04.2012	<p>Col quesito posto, viene richiesto, con riferimento al DM 5 agosto 2011 relativo agli elenchi del Ministero dell'Interno comprendenti professionisti abilitati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ex art. 16 D.Lgs 139/2006, se un Pianificatore possa o meno essere iscritto in tali elenchi.</p> <p>L'art. 2 del DM prevede l'iscrizione negli elenchi <i>"nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti"</i>.</p> <p>Le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, cui si rinvia.</p> <p>In base ad esso il campo professionale proprio del pianificatore è, chiaramente, rivolto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.</p> <p>Da ciò discende che quei piani attuativi di dettaglio, con contenuti più propriamente architettonici e quei piani che comportano, inevitabilmente, una progettazione architettonica, esulano dalle competenze del pianificatore.</p> <p>Non essendo quindi consentite al pianificatore attività di progettazione architettonica, non appare possibile individuare per esso competenze in materia di prevenzione incendi, e, la conseguente iscrizione agli elenchi di cui al DM 5 agosto 2011.</p>

11.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Asti.	L'Ordine di Asti ha chiesto parere in merito alla liquidazione degli onorari per ad un incarico congiunto, affidato a due Architetti ed ad un Geometra, per uno studio di fattibilità e per la progettazione di un centro sportivo. L'Ordine chiede, in particolare, se possa essere eseguita un'unica vidimazione per le prestazioni eseguite, presso l'Ordine di appartenenza degli Architetti, che comprenda le prestazioni svolte da tutti e tre i professionisti atteso che il collegio di appartenenza del Geometra ha ritenuto che non è sua spettanza eseguire la vidimazione dei compensi del geometra in presenza di un incarico globale affidato ai tre professionisti.	11.05.2012	Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in oggetto, non avendo potuto visionare il relativo disciplinare d'incarico, preme, innanzitutto, esprimere l'impossibilità di valutare le contestazioni addotte dal Collegio di appartenenza del Geometra che non ha ritenuto di sua competenza vidimare la parcella del proprio iscritto in presenza di un incarico affidato a tre professionisti di cui due architetti ed uno geometra. In ogni caso, le prestazioni professionali del Geometra non possono essere vidimate dall'Ordine degli Architetti, sia per le differenze esistenti fra le tariffe degli architetti e quelle dei geometri, come vigenti all'epoca del conferimento dell'incarico, sia perché ciascun Ordine o Collegio professionale ha competenza solo per i propri iscritti. Si afferma, quindi, l'esclusiva competenza del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Asti a vidimare le spettanze dei propri iscritti.
12.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Taranto.	L'Ordine di Taranto con propria nota in data 12.04.2012, n° 205/12_E di prot., ha posto il seguente quesito: <i>"Con la presente chiediamo a codesto rispettabile Consiglio Nazionale, un parere circa la possibilità da parte di un Pianificatore Territoriale, regolarmente iscritto all'Albo nella sezione A, di potere rilasciare l'attestato di certificazione energetica degli edifici"</i>	11.05.2012	Con riferimento alla nota indicata in oggetto ed al quesito in essa contenuto si precisa che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) definisce, all'allegato III punto 2, i soggetti deputati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici, precisando: <i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) o un professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente"</i> ; il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dalle sue competenze), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato affinché la compagine così costituita sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica hanno competenza anche quei soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici individuati da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni, avendo frequentato specifici corsi di formazione sulla certificazione energetica degli edifici, con superamento di esame finale. Il campo professionale del pianificatore, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del DPR 328/2001, è rivolto alla pianificazione territoriale ed urbanistica con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale, e si ferma lì, escludendo ogni

				<p>competenza in tema di progettazione architettonica.</p> <p>Il D.Lgs. 115/2008 prescrive che il tecnico "certificatore" deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e di impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.</p> <p>Tale specifica disposizione escluderebbe dal novero dei soggetti idonei ad espletare mansioni di certificatore energetico sia i pianificatori che quei professionisti, non tecnici, privi delle specifiche competenze test'è enunciate.</p>
16.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Catania.	L'Ordine di Catania ha richiesto di formulare un parere sulla possibilità di tentare di ribaltare in Cassazione quanto emesso, con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 367/2012, relativamente alla questione sollevata, da un iscritto, di poter consentire l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania, settore civile e ambientale, dopo aver regolarmente conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Civile Ambientale.	15.05.2012	<p>Con riferimento alla nota citata in oggetto ed al quesito in essa formulato, non è dato comprendere come si possa "ribaltare" in Cassazione la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, del tutto equivalente ad una pronuncia del Consiglio di Stato.</p> <p>In base all'art. 110 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo amministrativo), il ricorso per Cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo appare argomento incontestabile ed incontestato nei precedenti gradi di giudizio.</p> <p>Ad ogni buon fine, si segnala, comunque, che l'intera questione, corretta in linea di principio, non ha trovato riscontri, in passato, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (principi vincolanti per uno Stato membro) né, tantomeno, in pronunciamenti di altri giudici amministrativi.</p> <p>La Corte di giustizia, con ordinanza 5 aprile 2004 ha ritenuto che la Direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione bensì di garantire soltanto "...il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore della architettura...".</p> <p>Con l'ordinanza n° 2379 dell'11.5.2005 la Sezione ha nuovamente rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la facoltà di decidere, pregiudizialmente, se per effetto dell'applicazione degli artt. 10 e 11 della Direttiva possa ritenersi attuata nell'ordinamento interno l'equiparazione dei titoli di architetto e di ingegnere civile ai fini dell'esercizio delle attività professionali; anche in tale occasione la Corte di giustizia ha emanato nuova ordinanza, di tenore identico alla precedente.</p> <p>Tali principi sono stati infine integralmente recepiti dal Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenza 11.9.2006 n. 5239.</p>

<p>19.04.2021</p>	<p>Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Rovigo.</p>	<p>Con il quesito dell'Ordine di Rovigo in data 19 aprile e pervenuto il 27 aprile 2012, viene richiesto se rientra nelle competenze dei Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, l'esecuzione di frazionamenti ed accatastamenti presso l'Agenzia del Territorio.</p>	<p>28.05.2012</p>	<p>Con riferimento alla nota di cui in oggetto occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale</i> <i>j) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;</i> <i>k) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;</i> <i>l) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i></p> <p>Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come specificatamente riportato in precedenza, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture e degli impianti e le operazioni di estimo.</p> <p>Va, poi, specificato che, in base all'art. 5 del D.P.R. n. 650 del 26 ottobre 1972, si prevede che <i>"quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria"</i>.</p> <p>Quest'ultima normativa individua precise e determinate categorie professionali, non essendo stata in alcun modo modificata ed integrata, dal 2001 ad oggi, escludendo la categoria professionale dei pianificatori.</p> <p>L'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 precisa che <i>"formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i> e la giurisprudenza (Cons. Stato n. 2151 del 7.4.2009) ha ulteriormente chiarito, al riguardo, che le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali rientrano, a pieno titolo, tra le competenze ordinarie dell'architetto.</p> <p>Sulla base di quanto fin qui argomentato, in assenza di precisa e specifica indicazione normativa che consenta ai Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, l'esecuzione di frazionamenti ed accatastamenti presso l'Agenzia del Territorio, non appare giustificabile estendere la competenza dei Pianificatori alle attività oggetto del presente quesito.</p>
-------------------	--	---	-------------------	---

26.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Varese.	L'Ordine di Varese col quesito posto lamenta la mancata corresponsione dei diritti di visto dovuti da un suo iscritto per la vidimazione di una parcella avendo costui richiesto ed ottenuto dall'Ordine una dilazione sul pagamento delle somme dovute. Nel mentre l'Ordine richiede una valutazione della nota predisposta per l'iscritto insolvente domanda, altresì, se l'inadempienza dell'iscritto possa essere valutata, anche, deontologicamente.	09.05.2012	Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in oggetto preme, innanzitutto, osservare che in materia tariffaria vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine (ex art. 5, punto "3", L. 24.6.1923 n. 1395). Spetta quindi al Consiglio dell'Ordine provinciale, per espressa previsione normativa, la competenza "su liquidazione di onorari e spese", potendo il Consiglio Nazionale fornire solo indicazioni di carattere generale e precisazioni normative, prive di valore vincolante. Nell'esprimere condivisione sulla nota disposta per l'iscritto si ritiene possibile, seppure in via cautelativa, avanzare richiesta per la corresponsione degli interessi moratori dovuti a titolo di risarcimento per il ritardato pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, nonché attivare apposita procedura per il recupero del credito come riportato dal C.p.C., art. 635, 1° comma, relativo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici. Fermo restando che, pure in tema di interpretazione ed applicazione delle norme di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine provinciale, ad esso è demandato verificare eventuali trasgressioni delle norme deontologiche potendosi valutare, nel caso di specie, la violazione degli artt. 3, 17 comma 1 e 46 comma 3 del Codice deontologico vigente.
26.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Firenze.	Col quesito posto dall'Ordine di Firenze viene richiesto se per la stesura dell'atto Costitutivo di una associazione professionale, sia obbligatoria la forma pubblica o sia sufficiente una scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate.	15.05.2012	Premesso che gli allegati al quesito posto richiamano ripetutamente la L. 1815/1939, si ritiene opportuno rammentare che l'art. 10 della L. 183/2011 delinea i criteri costitutivi per le società tra professionisti. In base a tale legge, è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile ed in base ai principi individuati nel predetto articolo 10. Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative come quello relativo alla questione posta; il successivo comma 11 della summenzionata legge 183 contempla, espressamente, l'abrogazione della L. 1815/1939. In assenza (ed in attesa) del citato regolamento di attuazione e di adeguata regolamentazione disciplinare, stante l'abrogazione della L. 1815/1939, le associazioni tra professionisti potrebbero fare riferimento all'art. 36 del Codice Civile, relativo alle associazioni non riconosciute. Lo studio associato, seppur privo di personalità giuridica, rientrerebbe tra quei fenomeni di aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di

				<p>imputazione dei rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità alla disciplina dettata dal predetto art.36 del Codice civile (Cass. civ., sez. I, 15.7.2011 n. 15694).</p> <p>Nella specie, sarebbero applicabili anche l'art. 37 Cod. Civ. per la costituzione del fondo comune e l'art. 38 per la disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che compongono l'associazione.</p>
27.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Cremona.	L'Ordine di Cremona, a seguito della dipartita del Presidente in carica, arch. Campari, ha chiesto di sapere quali siano, a livello normativo, le procedure più corrette per procedere alla surroga del Presidente oltre ad eventuali scadenze entro cui comunicare quanto accaduto agli Enti competenti.	09.05.2012	<p>Con riferimento al quesito posto da codesto Ordine si precisa che in base agli artt. 28 comma 2 e 38 comma 2 del R.D. 23.10.1925, n. 2537 e dell'art. 16 comma 2 del D.lgs. Lgt. 23.11.1944, n. 382, in assenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine le relative funzioni ed i poteri debbono essere attribuiti al Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo, dovendosi con ciò intendere sostituto del Presidente, a tutti gli effetti, il Consigliere più anziano fra quelli non investiti di carica (ad es. nel caso in cui il Consigliere anziano sia Consigliere Segretario oppure Tesoriere).</p> <p>Stante l'impedimento del Presidente, Legale rappresentante dell'Ordine, la supplenza, come sopra prefigurata, si manifesta con carattere di pienezza nel senso che il supplente, investito dalla disposizione legislativa, diventa titolare di tutti i poteri necessari per svolgere le funzioni attinenti alla competenza dell'ufficio che è chiamato temporaneamente a ricoprire.</p> <p>Il Consiglio deve tempestivamente ripristinare la carica vacante provvedendo, in primis, alla sostituzione del Consigliere venuto a mancare con l'ingresso in consiglio del primo dei candidati non eletti, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, successivamente alla elezione del nuovo Presidente.</p> <p>Non esistendo un termine perentorio per adempiere a tali obblighi, occorre fare riferimento a principi di ragionevolezza e tempestività.</p> <p>Per completezza, si segnala che, successivamente all'individuazione delle cariche ed alla nomina del nuovo Presidente, dovrà essere effettuata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicazione al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Consiglio Nazionale degli Architetti, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, all'Inarcassa, all'Ufficio Anagrafe Tributaria, al Presidente del Tribunale Civile e Penale del territorio, alla Procura della Repubblica, al Presidente della Corte di Appello, al Prefetto, al Questore, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, al Presidente della Camera di Commercio, al Presidente del Consiglio Regionale, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali, alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Intendenza di Finanza, all'Agenzia del Territorio, all'Istituto Autonomo Case Popolari, ai Sindaci dei Comuni della Provincia, agli Ordini e Collegi della Provincia, ed al Genio Civile.</p>

				<p>Si precisa, infine, che, stante le sopraindicate disposizioni di legge, non è possibile ricorrere all'applicazione dell'art. 2.5 del Regolamento per il funzionamento dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. di Cremona, che prevede la sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, col Vicepresidente.</p> <p>Sarà opportuno, dopo la nomina del nuovo Presidente, modificare tale disposizione in quanto in netto contrasto con norme di legge di rango primario.</p>
30.04.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo.	Col quesito posto l'Ordine degli Architetti di Teramo, sollecitato da un iscritto, chiede se per un contenzioso apertosi per il mancato pagamento delle competenze professionali con un committente residente in Provincia di Lecce la competenza debba essere spostata all'Ordine di Lecce o se rimane incardinata la competenza dell'Ordine richiedente.	16.05.2012	<p>Con riferimento al quesito posto da codesto Ordine occorre, preliminarmente, affermare l'esclusiva competenza, in materia tariffaria, del Consiglio dell'Ordine (art. 5, punto "3", L. 24.6.1923 n. 1395), potendo il Consiglio Nazionale, nella materia specifica, fornire soltanto indicazioni di carattere generale, oltre ad eventuali precisazioni normative prive di valore vincolante.</p> <p>Le sole disposizioni di legge in materia stabiliscono che il Consiglio dell'Ordine presso cui si è iscritti fornisce parere o visto di congruità "sulla liquidazione di onorari e spese" (art. 5, punto "3", L. 24.6.1923 n. 1395) e può fissare una tassa per il rilascio di detti visti o pareri relativi alla liquidazione degli onorari (art. 7, secondo comma, D.L.L. 23.11.1944 n. 382).</p> <p>Rappresenta, perciò, prassi consolidata nonchè regola pacifica, che il professionista che voglia ottenere il visto o il parere di congruità per la liquidazione di una sua parcella, debba rivolgersi al proprio Ordine professionale cui è riservata la competenza esclusiva sui propri iscritti; da ciò discende che costituisce soluzione eccezionale quella per cui l'iscritto si rivolga, per la vidimazione di una parcella, ad un Ordine diverso da quello di appartenenza.</p> <p>Tale eventualità dovrà, comunque, essere determinata dalla sussistenza di una duplice condizione: la presenza di validi motivi e la preventiva autorizzazione dell'Ordine di appartenenza cui è riservata la esclusiva facoltà di concedere o meno detta autorizzazione.</p>
03.05.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Roma	L'Ordine degli Architetti P. P. e C. di Roma ha chiesto di sapere se sia possibile da parte di un Pianificatore, iscritto alla sezione A dell'Albo, occuparsi e firmare l'attestato di certificazione energetica degli edifici.	30.05.2012	<p>Con riferimento alla nota indicata in oggetto ed al quesito in essa contenuto si precisa che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) definisce, all'allegato III punto 2, i soggetti deputati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici, precisando: <i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) o un professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente"</i>; il tecnico abilitato opera</p>

				<p>quindi all'interno delle proprie competenze.</p> <p>Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dalle sue competenze), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato affinché la compagine così costituita sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.</p> <p>Ai soli fini della certificazione energetica hanno competenza anche quei soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici individuati da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni, avendo frequentato specifici corsi di formazione sulla certificazione energetica degli edifici, con superamento di esame finale.</p> <p>Il campo professionale del pianificatore, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del DPR 328/2001, è rivolto alla pianificazione territoriale ed urbanistica con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale, e si ferma lì, escludendo ogni competenza in tema di progettazione architettonica.</p> <p>Il D.Lgs. 115/2008 prescrive che il tecnico "certificatore" deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e di impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.</p> <p>Tale specifica disposizione escluderebbe dal novero dei soggetti idonei ad espletare mansioni di certificatore energetico sia i pianificatori che quei professionisti, non tecnici, privi delle specifiche competenze test'è enunciate.</p>
10.05.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Ancona	E' stato richiesto da parte dell'ordine di Ancona in data 10 maggio 2012, mediante documentazione prodotta in formato cartaceo al MAXXI di Roma, in occasione dell'ultima conferenza degli Ordini degli Architetti italiani, se rientra nelle competenze dell'architetto l'attività di progettazione e direzione lavori relativa al ripascimento a protezione degli arenili, svolta da un iscritto al detto Ordine.	29.05.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre innanzitutto chiarire che il contrasto fra architetti e ingegneri circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti alla loro professione, è in gran parte conseguenza dell'interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto).</p> <p>Attualmente, l'art. 1 D.P.R. 328/2001 ha introdotto una più complessa articolazione delle attività esplicabili dalle due categorie, con la presenza di due Sezioni A e B (e dei relativi Settori), ciascuna delle quali "individua ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita col percorso formativo".</p> <p>Restano, tuttavia, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D. 2357/1925 in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001), pur se permane non precisato dalla normativa vigente cosa debba</p>

				<p>intendersi per "edilizia civile".</p> <p>Nel caso di specie, la progettazione e conseguente direzione lavori di ripascimento a protezione degli arenili può essere riferita ad aspetti ambientali atteso che detta attività deve uniformarsi al rispetto dell'art. 21 della L. 31 luglio 2002, n. 179 (richiamato nella documentazione a corredo).</p> <p>Ciò comporta quindi l'esigenza, sia nella fase progettuale che in quella realizzativa, di individuare e proporre soluzioni che tenendo conto di tutte le problematiche inerenti al caso in questione ne propongano la risoluzione con tecnologie, quanto più possibile, efficaci ed efficienti.</p> <p>Giova, infine, segnalare che, allo stato, gli "interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione" sono individuati al n. 31, allegato 1, del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, regolamento relativo al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.</p> <p>In base a tale normativa, è prevista una relazione paesaggistica semplificata e la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia da parte di "tecnico abilitato", senza specificare, espressamente, se architetto, ingegnere od altro.</p> <p>Tali criteri, utilizzabili per analogia, propendono a destituire di fondamento il parere reso dal CNI in data 18.3.2009, n. 1327, che assegna l'attività di ripascimento del litorale marittimo alla competenza esclusiva degli ingegneri; tale parere, peraltro, non possiede alcun carattere vincolante con rilevanza esterna, essendo una mera interpretazione fornita da un organismo di diritto pubblico ai propri iscritti.</p> <p>Si ritiene, pertanto, sulla base di quanto fin qui argomentato e precisato ed in ossequio alle norme vigenti in materia, che anche alla professione di Architetto possa essere attribuita competenza per interventi di ripascimento del litorale marittimo.</p> <p>Si tratta, tuttavia, di materia delicata e complessa, oggetto di interpretazioni divergenti, che, nella specie, potrebbero essere oggetto di differenti valutazioni dinanzi ai giudici civili e/o amministrativi.</p>
16.05.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Pordenone	<p>Col quesito posto l'Ordine di Pordenone pone all'attenzione la seguente questione.</p> <p>Un iscritto deve vendere ad un'azienda degli articoli di design che ha progettato; la produzione di tali articoli è affidata ad un artigiano.</p> <p>Viene richiesto, quindi, se tale attività, data la presumibile prevalenza dell'aspetto professionale su quello commerciale, rientra nelle attività tipiche di un architetto iscritto all'Ordine, se il concetto di prevalenza è legato al fatturato, all'utile o al tempo professionale</p>	25.06.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota citata in epigrafe occorre precisare che, gli oggetti di design progettati da un professionista, realizzati da un artigiano e venduti ad un'azienda rientrano tra le opere tutelate dall'art. 1, L. 633/41, comma 2, nn. 4 e 5, ed art. 2 n. 4.</p> <p>L'autore della prestazione di design può esercitare tutte le facoltà patrimoniali riconosciute dalla L. 633/1941, compresa la riproduzione e la vendita degli oggetti prodotti.</p> <p>Non è dato sapere, nel quesito posto, la sottostante tipologia di rapporto contrattuale tra l'artigiano che realizza i prodotti, in base al progetto di design del professionista, ed il professionista stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo mera esecuzione, percentuale</p>

		utilizzato, e se tali operazioni sono soggette a ritenuta nel caso in cui l'acquirente sia sostituto d'imposta.		sui diritti in base alla realizzazione del prodotto, percentuale sul venduto,..... ecc). In base a tale rapporto potrà evincersi se ed in che modo vi sia una prevalenza dell'aspetto professionale su quello commerciale, nonché tutte le implicazioni connesse e conseguenti evidenziate nel quesito.
23.05.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Como	L'Ordine di Como ha richiesto di sapere nel caso di mancata accettazione da parte della Commissione della parcella di un proprio iscritto, e di mancato rilascio del visto di congruità in conseguenza del rifiuto da parte del richiedente di introdurre in parcella le modifiche richieste dall'Ordine, a chi potrebbe quest'ultimo presentare ricorso, in che termini e con che procedura.	26.06.2012	Con riferimento al quesito posto con la nota citata in oggetto occorre, preliminarmente, precisare che l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali a seguito del D.L. 01/2012 del 24.01.2012, non consente di valutare compensi professionali per prestazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del detto decreto mentre per prestazioni rese in epoca antecedente si può fare riferimento alle tariffe, ora abrogate. A tal fine, per poter rispondere compiutamente ed adeguatamente al quesito, appare necessario conoscere: - Se le prestazioni professionali oggetto di contestazione sono state effettuate a seguito di incarico conferito in epoca antecedente o successiva all'entrata in vigore del D.L. 1/2012 del 24.1.2012; tanto mediante comprova documentale di tale aspetto (a titolo esemplificativo, atto di conferimento incarico, denuncia di inizio attività, certificato di fine lavori, ecc); - Nel caso il professionista abbia ricevuto incarico dopo l'entrata in vigore del predetto D.L, se ha convenuto col committente l'entità della prestazione sottoscrivendo un contratto d'opera, esplicitando, nei modi dovuti, tutte le attività da svolgere per concretizzare la sua opera professionale; anche in tal caso sarebbe opportuno avere comprova documentale, mediante copia del contratto.
25.05.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Terni	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Terni in data 25.5.2012, pervenuto in data 4.6.2012, vengono richiesti chiarimenti relativamente alla Circolare CNAPPC n. 56, prot. 528/2012 sulla assicurazione obbligatoria, nel caso in cui un architetto dipendente abbia optato per il regime part-time e non eserciti, in alcun modo, attività professionale.	25.06.2012	In riferimento al quesito posto con la nota indicata in oggetto, occorre, preliminarmente, osservare che la circolare del Consiglio Nazionale n. 56, prot. 528/2012, relativa agli obblighi assicurativi per i professionisti, come evidenziato nelle premesse, rappresenta solo un contributo interpretativo sugli aspetti operativi e pratici e sugli adempimenti conseguenti alla normativa citata, essendo precisato, nella detta circolare, che le indicazioni fornite nel merito devono intendersi solo come valutazioni e suggerimenti. Difatti, data la evidente difficoltà di valutare e rappresentare l'intera casistica in questione con la predetta circolare ci si è riferiti a ben determinate tipologie di esercizio della professione, derivandole dalla quotidiana e comune esperienza. I professionisti dipendenti che aderiscono al part-time lo fanno, in genere, per poter svolgere anche l'attività libero professionale. Premesso ciò, si osserva che il caso in esame, ovvero quello di un architetto che pur avendo optato per il regime part-time non esercita in alcun modo attività professionale, a ben vedere, potrebbe rientrare in quella tipologia di professionisti, dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale esclusivamente per l'ente di appartenenza, senza alcuna rilevanza

				esterna, (punto 2 fattispecie c della circolare) per i quali, come già specificato, non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'Ente, priva di rilevanza esterna.
30.05.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Monza	Con il quesito posto l'Ordine di Monza chiede se possono i pianificatori frequentare corsi per la certificazione energetica e attribuirsi il ruolo di certificatori; nella specie, in particolare, il Pianificatore ha partecipato al corso ottenendo l'attestato ma è stato cancellato dall'albo dei certificatori energetici essendo stato ritenuto che il Diploma di Laurea del soggetto in questione non è tra quelli indicati al punto 16.2 lettera a) della D.G.R. Regione Lombardia VIII/8745 del 22 dicembre 2008 e non può in alcun modo essere ritenuto equipollente alla Laurea in Architettura ai fini dell'inserimento nell'elenco dei Soggetti certificatori dell' Regione Lombardia.	25.06.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota sopra specificata, occorre, innanzitutto, premettere che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) precisa, all'allegato III punto 2, quali debbano essere i soggetti abilitati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici specificando, fra l'altro: <i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</i></p> <p><i>Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.</i></p> <p><i>Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento di esame finale.</i></p> <p><i>I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome oppure autorizzati dalle stesse amministrazioni".</i></p> <p>Va tuttavia precisato che, nella specie, la L.R. Lombardia 3/2011, che modifica la L.R. 24/2006 in materia ambientale, all'art. 17, consentirebbe anche a chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere ai corsi per certificatore energetico, così chiarendo quanto previsto nel DGR Lombardia n. 8745 del 22.12.2008.</p> <p>In base a tale ultima legge, viene modificato il testo dell'art. 25 comma 3 della LR 24/2006, che, allo stato, così recita: <i>"La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione</i></p>

			<p><i>per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.</i></p> <p><i>L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione, né all'accREDITAMENTO all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica".</i></p> <p>Occorre osservare, al riguardo che la normativa regionale mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme nazionali nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifico, ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove essa, altresì, prescrive che il tecnico "certificatore" <u>deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente</u>, aspetti, questi, che escluderebbero dal novero degli idonei sia i pianificatori che professionisti non tecnici privi delle specifiche qualità test'è enunciate, sussistendo, quindi, una evidente conflittualità tra le norme nazionali e quelle regionali.</p> <p>La L.R. Lombardia 3/2011 ottempera, seppure in parte, alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs. 115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione energetica; allo stato, un pianificatore iscritto all'Ordine in Lombardia sarebbe legittimato a frequentare i corsi per la certificazione energetica attribuendosi così il titolo di certificatore.</p> <p>Nel caso di specie, tuttavia, il corso è stato sostenuto e l'attestato è stato conseguito in data 2 marzo 2010, ovvero antecedentemente alle modifiche individuate dalla L.R. Lombardia 3/2011; pertanto all'atto della presentazione della domanda e di frequentazione del corso abilitante, risultava vigente la predetta DGR Lombardia n. 8745 del 22.12.2008, che non attribuisce le deroghe di cui alla citata L.R. Lombardia 3/2011; il comportamento tenuto dall'ente certificatore CENED, di conseguenza, appare, comunque, coerente con le norme vigenti all'epoca.</p> <p>Va comunque precisato che la normativa regionale, così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema di legislazione concorrente, potendosi ravvisare, nella specie, un eccesso di delega da parte della Regione Lombardia rispetto alle prescrizioni contenute entro la normativa nazionale.</p> <p>Rimane comunque la non competenza del pianificatore, come prevista dalla normativa nazionale, relativa alla progettazione.</p> <p>Infine, il dato per cui il pianificatore territoriale, prima della laurea, abbia conseguito il diploma di geometra, non è aspetto rientrante nella competenza e nelle valutazioni del Consiglio Nazionale degli</p>
--	--	--	---

				Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
01.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Milano	L'Ordine di Milano ha richiesto di sapere come comportarsi nel caso di richiesta di vidimazione parcelle successive al DL 1/2012 del 24.01.2012, per prestazioni effettuate su incarico conferito dopo tale data, chiedendo, altresì, come procedere e se l'Ordine sia tenuto o meno a rilasciare pareri di congruità.	26.07.2012	<p>In merito al quesito posto si ritiene che i consigli provinciali degli Ordini continuino a conservare il potere di esprimere pareri circa la congruità dei compensi dovuti ai propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, che prevede la potestà dell'Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese", e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ.</p> <p>Rimane il fatto che l'architetto è tenuto a stilare col committente un contratto d'opera che, se opportunamente dettagliato, ridurrà enormemente eventuali contenziosi ed il ricorso a parere di congruità da parte dell'Ordine che, nella specie, dovrebbe solo valutare il rispetto o meno della norme contrattuali.</p> <p>Oltre a ciò occorre, altresì, precisare che, in base al disposto del D.L. 1/2012, non è escluso che per la determinazione degli onorari si possa, comunque, attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da adoperare, ovviamente, solo come metro di valutazione senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati e senza citarne espressamente l'utilizzo.</p> <p>L'art. 2233 del Codice Civile, con l'avvenuta abrogazione delle tariffe, prevede comunque il ricorso agli usi da cui la ragionevolezza del servirsi di parametri finora usualmente impiegati.</p>
04.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Gorizia	Con proprio quesito l'Ordine di Gorizia chiede se un Pianificatore iunior, in possesso del titolo abilitativo, cittadino italiano residente nella Provincia, può iscriversi all'Albo degli Architetti P.P. e C. mantenendo, al contempo, la propria iscrizione presso la Coldiretti.	25.06.2012	<p>In merito al quesito posto con la mail riportata in oggetto si osserva, preliminarmente, che l'Ordine, in genere, è tenuto a rispondere alle richieste dei propri iscritti mentre il Pianificatore Junior, che ha formulato la richiesta, di fatto, non è iscritto all'Albo.</p> <p>Tuttavia, nel merito, si osserva che la legge 9 gennaio 1963 n. 9, relativa al riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, richiede la sussistenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fabbisogno lavorativo del fondo non deve essere inferiore alle 104 giornate annue; - l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento del bestiame; - le attività agricole devono essere esercitate direttamente con carattere di manualità; - i soggetti interessati devono dedicarsi in modo esclusivo o almeno prevalente alle attività agricole. <p>Per quanto sopra riportato il richiedente dovrebbe contattare la sede della Coldiretti a lui più vicina per verificare se l'iscrizione all'Albo degli Architetti, nella sezione dei Pianificatori Junior, possa conciliarsi con l'esercizio dell'attività di coltivatore diretto, nel rispetto delle relative peculiarità.</p>

<p>04.06.2012</p>	<p>Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Frosinone</p>	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Frosinone ha richiesto se rientrano nelle competenze dei Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, le seguenti attività: variazioni catastali; DOCFA (documenti catasto fabbricati); DOCTE (documenti catasto terreni); PREGEO (pretrattamenti dati geografici); Frazionamenti catastali; Perizie di stima di immobili(fabbricati e terreni); Perizie di danni; Pratiche di sanatoria edilizia; Pratiche SCIA; Attestazioni di Certificazione Energetica</p>	<p>26.06.2012</p>	<p>Con riferimento al quesito posto occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: j) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; k) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; l) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i></p> <p>Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come specificatamente riportato in precedenza, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni di estimo.</p> <p>Va, poi, specificato che, in base all'art. 5 del D.P.R. n. 650 del 26 ottobre 1972, si prevede che <i>"quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria"</i>.</p> <p>Quest'ultima disposizione individua precise e ben definite categorie professionali deputate a svolgere le su descritte prestazioni, non essendo intervenuta, dal 2001 ad oggi, alcuna modifica normativa tale da attribuire competenze, nel merito, alla categoria professionale dei pianificatori.</p> <p>Sulla base di quanto fin qui argomentato, in assenza di precisa e specifica indicazione normativa che consenta ai Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, l'esecuzione di frazionamenti ed accatastamenti presso l'Agenzia del Territorio, non appare giustificabile attribuire competenza ai Pianificatori in materia di variazioni catastali, DOCFA (documenti catasto fabbricati), DOCTE (documenti catasto terreni), PREGEO (pretrattamenti dati geografici) e frazionamenti catastali.</p> <p>Relativamente a perizie di stima di immobili (fabbricati e terreni), perizie di danni, pratiche di sanatoria edilizia e pratiche SCIA, non dovrebbero, neanch'esse, rientrare nella competenza del pianificatore in quanto piani di dettaglio finalizzati all'attuazione di interventi edilizi che comporterebbero, inevitabilmente, una progettazione architettonica che, in quanto tale, esulerebbe dalle competenze del pianificatore.</p> <p>Appare, quindi, del tutto logico e ragionevole affermare che la competenza del pianificatore si ferma là dove dall'ambito disciplinare dell'urbanistica si passa a quello della progettazione</p>
-------------------	--	---	-------------------	--

				<p>architettonica, quale che sia la denominazione del piano attuativo considerato.</p> <p>Infine, quanto alle attestazioni di Certificazione Energetica, la normativa nazionale, ovvero il D. Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) definisce, all'allegato III punto 2, i soggetti deputati a svolgere dette prestazioni precisando: <i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) o un professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente"</i>; il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</p> <p>Il D.Lgs. 115/2008 prevede quindi che il tecnico "certificatore" <u>deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e di impianti, asserviti agli edifici stessi</u>, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, la qual cosa, giusto quanto detto in precedenza, escluderebbe dal novero dei tecnici idonei a svolgere prestazioni siffatte, il pianificatore.</p>
05.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Forlì	Col quesito posto l'Ordine di Forlì richiede risposta relativamente alla istanza pervenuta all'Ordine dal Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, con cui si chiede se la predisposizione di elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità relativi ad impianti elettrici per le linee in media tensione 15.000 V di lunghezza inferiore a 500 metri e per le linee di lunghezza superiore a 500 metri o a tensione superiore a 15.000 V possano essere firmati dagli iscritti all'Ordine degli Architetti, richiedendo altresì le particolari sezioni che possono ritenersi abilitate in tal senso.	26.06.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono <i>"oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>, (co. 1), <i>fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i>, mentre <i>"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, in seguito arricchita e rimodulata da altri pronunciamenti, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, un'interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12</p>

			<p>settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo la citata giurisprudenza - soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, tuttavia, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Tale orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini, diversamente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Pertanto la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti come ripreso, concettualmente, dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Pertanto "pur non potendosi addvenire, sulla base della normativa</p>
--	--	--	---

				<p>vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), " <i>deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo, essa, invece costituire un'efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale</i> (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20).</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopra individuate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici per le linee in media tensione 15.000 V di lunghezza inferiore a 500 metri e per le linee di lunghezza superiore a 500 metri o a tensione superiore a 15.000 V, entro l'ambito urbano in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>
05.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Forlì	Col quesito posto dall'Ordine di Forlì è stato richiesto se un architetto iscritto all'Ordine ed Inarcassa può acquisire quote di partecipazione in una società di capitale nel settore commercio di materiale per illuminazione, ed essere uno degli amministratori della società.	26.06.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in oggetto, preliminarmente, si ritiene opportuno osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine mentre al Consiglio Nazionale, in quanto organo di magistratura di 2° grado, non è dato pronunciarsi su singoli casi concreti in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale è il caso di considerare che l'esercizio della professione di architetto non appare del tutto compatibile con l'attività imprenditoriale, e che i relativi, eventuali, emolumenti percepiti da un professionista per l'esercizio di detta attività non deriverebbero, ovviamente, dall'esercizio della professione bensì dall'attività commerciale.</p> <p>Sarebbe arduo sostenere, difatti, che l'attività di commercio di materiale per illuminazione possa richiedere al professionista la spendita del bagaglio di conoscenze che solitamente bisogna impiegare nell'esercizio della propria attività professionale.</p> <p>Tanto, in base all'art. 27 del Codice deontologico, potrebbe costituire una indebita interferenza tra interessi economici e professione.</p> <p>Peraltro, ai sensi della lettera c-bis) del comma primo dell'art. 50 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente "...le somme percepite nel periodo di imposta.... in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal</p>

				<p>contribuente".</p> <p>In sostanza tale legge prescrive che i proventi derivanti dagli uffici di amministratore di una società danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, non essendo pertanto riconducibili tali proventi all'attività professionale di architetto; anche in tal caso, di conseguenza, sempre in base all'art. 27 del Codice deontologico, potrebbe esservi una indebita interferenza tra interessi economici e professione.</p> <p>In definitiva, stante quanto fin qui esposto sui presumibili motivi di incompatibilità relativamente all'osservanza della deontologia, rimane nella esclusiva potestà dell'Ordine professionale ogni eventuale valutazione, di natura deontologica, nel merito.</p>
06.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Siracusa	Col quesito posto l'Ordine di Siracusa ha richiesto un parere relativamente al bando della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa relativo ad un avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato, ex art.15 septies - 2° comma - del d.lgs n. 502/92 e s.m.i., per l'espletamento di attività connessa al profilo di Dirigente Ingegnere ad orientamento civile.	09.07.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto riportata , preliminarmente si osserva che il bando prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra i requisiti specifici la laurea specialistica o magistrale in ingegneria ad orientamento civile ovvero laurea conseguita in base all'ordinamento previgente al D.M. 509/99 ed equiparata alla laurea specialistica, ai sensi del decreto Interministeriale del 5 maggio 2004; - la riconosciuta e documentata esperienza nell'attività attinente l'incarico da conferire maturata presso Pubbliche Amministrazioni e/o Enti e Strutture private, desumibili dal curriculum formativo e professionale; - una particolare rilevanza, quale criterio di scelta, relativa ad "esperienza maturata nell'ambito della gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato"; - l'incarico ha durata di tre anni, ha natura subordinata e carattere esclusivo, ed è disciplinato dai CCNLL di riferimento e, in via sussidiaria, dalle disposizioni e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. <p>La normativa di riferimento è il comma 2 art. 15 septies del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (recante Riordino della disciplina in materia sanitaria) il quale prevede che <i>"le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico"</i>.</p> <p>Nel caso in questione non si comprende per quale motivo, stante la tipologia dell'incarico, non sia stata individuata anche la categoria professionale dell'architetto; a tal fine, sarebbe utile ed opportuno verificare il contenuto della deliberazione della ASL n. 591 del</p>

			<p>21.5.2012, non prodotta e che potrebbe contenere ulteriori elementi atti a chiarire il motivo per cui tale contratto a tempo determinato sia riservato ai soli ingegneri ad orientamento civile.</p> <p>Dall'avviso pubblico, difatti, emerge solo che il titolo richiesto è la laurea in ingegneria "ad orientamento civile" e che tale titolo è necessario per la <i>"gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato"</i>.</p> <p>Appare logico e ragionevole supporre che la <u>gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato</u>, stante il titolo professionale richiesto, debba riferirsi alla gestione immobiliare della ASL, ed alla sua manutenzione.</p> <p>Orbene, il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che <i>"sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>, (co. 1), e che <i>"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Da ciò chiaramente consegue che, in assenza di qualsivoglia motivo o criterio logico, agli architetti, per legge deputati ad adempiere alle richieste del bando in questione, senza alcun motivo o criterio logico, viene preclusa la possibilità di partecipare alla selezione pubblica.</p> <p>Difatti le attività di gestione e manutenzione di strutture sanitarie legate all'impiego di materiali edili eco-compatibili, al ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, con limitazione dell'inquinamento acustico, rientrano tutte, a pieno titolo, nelle competenze professionali dell'architetto.</p> <p>Inoltre la tipologia dell'incarico a tempo determinato, qualificato ex art.15 septies - 2° comma - del d.lgs n. 502/92 e s.m.i. per l'espletamento di attività di "gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato", potrebbe far sorgere il dubbio che l'attività di gestione e manutenzione possa qualificarsi come contratto di appalto di lavori pubblici, la qual cosa implicherebbe anche la prestazione accessoria di una attività di sorveglianza funzionale all'espletamento della prestazione principale.</p> <p>La disciplina sugli appalti pubblici di lavori troverebbe comunque applicazione anche se si volesse ritenere la prestazione richiesta funzionalmente equivalente rispetto al servizio di gestione, integrandosi in tal modo una fattispecie contrattuale mista (c.d. appalto misto di servizi e fornitura).</p> <p>Va evidenziato che, ai fini della individuazione della natura e della disciplina dei contratti delle pubbliche amministrazioni che comportino attività di "manutenzione di immobili", occorre procedere alla concreta disamina delle prestazioni dedotte nell'accordo; vanno pertanto qualificati come appalti di lavori quelle fattispecie che prevedono attività di conservazione di beni immobili implicanti concreta, specifica e visibile trasformazione dei luoghi (Cons. St., sez. V, 11 aprile 1990, n. 342).</p>
--	--	--	--

			<p>Per gestione e manutenzione deve intendersi una combinazione di tutte le azioni tecniche specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto (cfr. come parametro l'articolo 3, lettera n), del d.P.R. n. 207/2010).</p> <p>Infine, stante l'incarico di natura dirigenziale, la individuazione di una sola categoria professionale appare contraria ai requisiti e criteri di cui al D.P.R. 150/1999, istitutivo del ruolo unico sulla dirigenza atteso che l'intendimento del legislatore è stato quello di determinare un circuito di interscambio professionale nel quale si amplifichino le possibilità di crescita ed arricchimento culturale, introducendo elementi di "concorrenzialità" tra le figure dirigenziali, del tutto in linea con le caratteristiche di managerializzazione della dirigenza.</p> <p>Per una risposta definitiva, occorre, necessariamente, avere contezza dei contenuti della deliberazione della ASL n. 591 del 21.5.2012; nelle more si consiglia all'Ordine richiedente di stilare una nota dal seguente tenore:</p> <p>Con riferimento all'avviso pubblico della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per soli titoli riguardante il conferimento di incarico a tempo determinato, ex art.15 septies - 2° comma - del d.lgs n. 502/92 e s.m.i., per l'espletamento di attività connessa al profilo di Dirigente Ingegnere ad orientamento civile, non si comprende, data la tipologia dell'incarico, per quale motivo sia stata esclusa dalla partecipazione la figura professionale dell'architetto.</p> <p>Stante ai requisiti richiesti dal bando di "gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato", il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che <i>"sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>, (co. 1), e che <i>"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Oltretutto l'attività di gestione e manutenzione di strutture sanitarie, comprendente l'impiego di materiali edili eco-compatibili, il ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, la limitazione dell'inquinamento acustico, presentando, così, caratteristiche che rientrano, a pieno titolo, nelle competenze professionali dell'architetto che, tuttavia, senza motivo o riferimento logico alcuno, è stato escluso dalla partecipazione.</p> <p>Sorge, peraltro, il dubbio che l'attività di gestione e manutenzione potrebbe qualificarsi come contratto di appalto di lavori pubblici, che implicherebbe anche la prestazione accessoria di una attività di sorveglianza funzionale all'espletamento della prestazione principale.</p> <p>La disciplina sugli appalti pubblici di lavori troverebbe comunque</p>
--	--	--	--

				<p>applicazione anche se si volesse ritenere la prestazione richiesta funzionalmente equivalente rispetto al servizio di gestione, integrandosi in tal modo una fattispecie contrattuale mista (c.d. appalto misto di servizi e fornitura).</p> <p>In base a quanto fin qui esposto, si invita l'Amministrazione adita, a riesaminare, in autotutela, ai sensi della Legge 241/90, il bando in questione, ponderando i vari interessi coinvolti, tutelati da disposizioni di legge, consentendo anche alla categoria degli architetti, impropriamente esclusa, di partecipare alla selezione.</p> <p>In difetto di riscontro, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, l'Ordine scrivente si riserva la possibilità di dare corso alle azioni di legge che si riterranno opportune.</p>
11.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Novara	L'Ordine di Novara espone il caso di un concorso di progettazione, indetto dal Comune di Arona, relativo alla riqualificazione dell'area dell'ex Macello, con immobile ed area vicolata, già scaduto lo scorso 2 dicembre 2011, aggiudicato ad una Società di ingegneria. Il quesito è stato posto all'Ordine dai componenti, architetti, della commissione giudicatrice che chiedono di sapere se la società di ingegneria sia legittimata ad essere proclamata vincitrice del concorso ed assumere l'incarico.	28.06.2012	<p>Si fa seguito alla nota di codesto Ordine dell'11 giugno scorso, prot. n. 2012/748, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al concorso in oggetto e, in particolare, agli sviluppi seguiti allo svolgimento dello stesso.</p> <p>Con riferimento al quesito posto al riguardo, si osserva che la normativa vigente individua, per le società di ingegneria, il professionista personalmente responsabile dell'attività espletata, ed appare applicabile il criterio in base al quale, per l'approvazione e la firma degli elaborati sussista la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del dipendente (ingegnere o architetto abilitato ed iscritto all'albo) cui è stato delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici..</p> <p>Nella specie, nel bando non emerge alcuna indicazione circa l'obbligo di indicare un architetto come capogruppo, ed all'art. 6 il bando si limita a rinviare alla normativa vigente.</p> <p>Il disciplinare, all'art. 4, tuttavia, prevede che l'immobile oggetto di progettazione "è stato dichiarato di interesse ed assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (vincolo storico-artistico) apposto con Decreto datato 13.12.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (vedi Allegato 2)"; inoltre, sempre il disciplinare, prevede che l'immobile "ricade inoltre in area a rischio archeologico ed a tal fine si allega una relazione di "Analisi del rischio archeologico" sottoscritta dal Dott. Lampugnani in data 3 ottobre 2008 (Allegato 3)".</p> <p>Al riguardo, la normativa vigente in tale materia, ovvero l'art. 52 del RD 2357/25 prevede che "...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto."</p> <p>In merito a tale disposizione di legge, la giurisprudenza ha affermato che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza</p>

			<p>dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 17 gennaio 2011, n. 87).</p> <p>Sempre la giurisprudenza ha chiarito che la terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e che l'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso onnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006, ha, inoltre, sancito che la progettazione degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice sui beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti, con riferimento ai profili coinvolti dal vincolo.</p> <p>Alla luce delle prescrizioni del disciplinare, ed in base alle disposizioni di legge ed alla giurisprudenza amministrativa, appare ragionevole affermare che, stante la tipologia delle lavorazioni, il progetto dovrebbe essere sottoscritto da un architetto progettista quale capogruppo.</p> <p>Va peraltro nuovamente segnalata la criticità che nel bando non emerge alcuna indicazione circa l'obbligo di indicare un architetto come capogruppo; oltre a ciò, corre l'obbligo di evidenziare che nella società di ingegneria aggiudicataria della procedura sono presenti le figure professionali di due architetti, così come si evince dalla prodotta visura relativa alla predetta società; mentre il capogruppo è un ingegnere.</p> <p>Anche se, per una società di ingegneria, relativamente all'approvazione ed alla firma degli elaborati sussiste la solidale responsabilità civile del direttore tecnico e/o del dipendente, cui è stato delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici, nella specie, stante la competenza esclusiva dell'architetto (ex art. 52 del RD 2357/25) relativamente agli immobili vincolati, non si ravvisano sufficienti motivazioni tali da rendere possibile l'aggiudicazione della procedura in capo alla società di ingegneria ove il capogruppo titolare è un ingegnere.</p> <p>Tutto quanto sopra riportato viene rimesso, quindi, alle opportune valutazioni di Codesto Ordine circa le eventuali azioni da porre in essere per la soluzione del caso, a cominciare, a parere di questo Consiglio Nazionale, da una richiesta all'amministrazione banditrice di sospendere, in autotutela, il deliberato di conferimento dell'incarico in questione.</p> <p>Nel chiedere di poter conoscere ogni successivo sviluppo del caso,</p>
--	--	--	---

				si porgono i migliori saluti.
13.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Bergamo	<p>Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Bergamo viene domandato, a fronte di molteplici richieste pervenute da iscritti all'Ordine nella sezione A settore b – pianificazione territoriale, chiarimenti in merito al titolo dagli stessi conseguito e alle caratteristiche, competenze, preclusioni dallo stesso derivanti. Nello specifico l'Ordine allega due richieste:</p> <p>La prima, richiamando il disposto della DGR Lombardia che non prevede per i pianificatori la possibilità di accedere ai corsi di certificazione energetica, come fare per interloquire col Cened;</p> <p>La seconda riferita, genericamente, alle competenze dei pianificatori</p>	09.07.2012	<p>In risposta al parere richiesto con la nota in oggetto, a seguito di domande di chiarimenti rivolte all'Ordine da iscritti all'Albo, va innanzitutto precisato che l'Ordine richiedente non sarebbe tenuto a dare risposta ad una di esse proveniente da un Pianificatore iscritto all'Ordine di Torino non essendo territorialmente competente.</p> <p>Ciò premesso va detto che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: j) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; k) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; l) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i></p> <p>Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come specificatamente riportato in precedenza, esulando da esse, in assenza di precisa e specifica indicazione normativa, la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni di estimo.</p> <p>Appare logico e ragionevole affermare che la competenza del pianificatore si ferma là dove dall'ambito disciplinare dell'urbanistica si passa a quello della progettazione architettonica.</p> <p>Relativamente alla domanda posta dall'iscritto all'Ordine di Bergamo sulla competenza o meno del pianificatore in tema di certificazione energetica bisogna precisare che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) precisa, all'allegato III punto 2, quali sono i soggetti deputati a svolgere prestazioni relative alla certificazione energetica degli edifici specificando, fra l'altro: <i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</i></p> <p>Laddove il tecnico non avesse competenza nei settori test'è elencati, o in alcuni di essi, sarebbe costretto ad operare in collaborazione con altro tecnico abilitato affinché il gruppo così</p>

			<p>costituito possa coprire tutti gli ambiti professionali su cui occorre garantire competenza.</p> <p>Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione con superamento di esame finale.</p> <p>Siffatti corsi di formazione ed esami relativi sono svolti direttamente da regioni e province autonome oppure da esse autorizzati.</p> <p>In merito al caso di specie occorre aggiungere che la L. R. Lombardia 3/2011, che modifica la L.R. 24/2006 in materia ambientale, all'art. 17, consentirebbe anche a chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere ai corsi per certificatore energetico, così chiarendo quanto previsto nel D.G.R. Lombardia n. 8745 del 22.12.2008.</p> <p>In base a tale ultima legge, viene modificato il testo dell'art. 25 comma 3 della L. R. 24/2006, che così recita: <i>"La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.</i></p> <p><i>L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione, né all'accreditamento all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica".</i></p> <p>Va osservato, al riguardo che la normativa regionale mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme nazionali, nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove essa, altresì, prescrive che il tecnico "certificatore" deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, aspetti, questi, che escluderebbero dal novero degli idonei per lo svolgimento delle prestazioni in questione sia i pianificatori che quei professionisti non tecnici, privi delle specifiche qualità su enunciate, sussistendo, quindi, una evidente conflittualità tra la normativa nazionale e quella regionale.</p> <p>La L.R. Lombardia 3/2011 ottempera, seppure in parte, alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs. 115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione energetica; allo stato, un</p>
--	--	--	--

				<p>pianificatore iscritto in uno degli Albi degli Architetti in Lombardia sarebbe legittimato a frequentare i corsi per la certificazione energetica attribuendosi, così, il titolo di certificatore.</p> <p>Occorre, tuttavia, osservare che la normativa regionale, così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzione in tema di legislazione concorrente, potendosi ravvisare, nella specie, un eccesso di delega da parte della Regione Lombardia rispetto alle prescrizioni riportate entro la normativa nazionale.</p> <p>Rimane comunque la non competenza del pianificatore, come precisata dalla normativa nazionale, in merito alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi.</p> <p>Infine, il dato per cui il pianificatore territoriale, prima della laurea, abbia conseguito il diploma di geometra, non è aspetto rientrante nella competenza e nelle valutazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.</p>
13.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Pavia	L'Ordine di Pavia, nel dare seguito alla circolare del CNAPPC prot. 633 e alla successiva integrazione, ha richiesto se la tempistica legata alla convalida di parcelle, come riportata nella detta circolare, e' vincolante, oppure, se la stessa puo' essere modificata dall'Ordine.	09.07.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in oggetto, preme precisare che il regolamento di attuazione proposto dal CNAPPC è strettamente conseguente alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare all'art. 2 di tale legge che regolando la tempistica dei procedimenti amministrativi ne prescrive la conclusione, nel termine di trenta giorni e, comunque, non oltre i novanta giorni qualora, tale nuovo termine di scadenza venga specificato con regolamenti di attuazione come quello proposto dal C.N.A.P.P.C.</p> <p>L'ordine, stante la sua qualità di ente pubblico non economico, è soggetto all'applicazione di tali disposizioni.</p> <p>La tempistica proposta dal CNAPPC relativamente all'approvazione delle parcelle, pur essendo superiore al termine di legge dei trenta giorni è, di fatto, inferiore al termine massimo dei novanta giorni.</p> <p>Stante, comunque, la competenza esclusiva dell'Ordine in materia di esame ed approvazione delle parcelle, qualora lo ritenesse più opportuno ha facoltà di estendere, a suo piacimento, il termine indicato nella circolare CNAPPC, senza tuttavia superare il termine di novanta giorni di cui all'art. 2 della L. 241/1990.</p>
19.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Arezzo	Dall'Ordine di Arezzo vengono richiesti specifici riferimenti normativi sui requisiti obbligatori per il corretto uso del titolo di architetto. Viene rappresentato che la Legge 897 del 1938, all'art. 1, stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione e il D.P.R. 328 del 2001, ai commi 3 e 5 dell'art. 15, indica i vari titoli che devono essere utilizzati dagli iscritti ai vari Settori delle due Sezioni dell'Albo, senza però, in entrambi i	09.07.2012	<p>In merito al quesito posto con la nota citata in oggetto, occorre innanzitutto precisare che l'art.15, comma 3, del DPR 5 giugno 2001 n.328, prevede che il titolo professionale si acquisisce con l'iscrizione alla sezione A (o alla sezione B) dell'albo. Tale articolo, testualmente, recita "<i>agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto</i>".</p> <p>In base a quanto affermato l'iscrizione all'Albo è requisito certo per fregiarsi del titolo di architetto.</p> <p>Oltre a ciò si ritiene possibile potersi attribuire, ugualmente, il titolo</p>

		<p>casi, identificare l'iscrizione all'Albo quale requisito essenziale per fregiarsi dei rispettivi titoli.</p> <p>L'Ordine precisa che i riferimenti normativi richiesti sono relativi al titolo utilizzabile da parte di un soggetto laureato ed abilitato, ma non iscritto all'Ordine.</p>		<p>di Architetto dopo il superamento dell'esame di abilitazione (art.1, L. 24 giugno 1923, n. 395, tuttora vigente) essendo tale requisito elemento ulteriore che, insieme al possesso del diploma di laurea, consente l'iscrizione all'Albo.</p> <p>Infine, mentre si precisa che l'Ordine non ha alcun obbligo né titolo ad offrire risposte a richieste di professionisti non iscritti all'albo si ritiene, doveroso, precisare che l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria e sufficiente per poter svolgere la professione che, in mancanza, non potrebbe essere esercitata.</p>
19.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Agrigento	<p>Col quesito posto l'Ordine di Agrigento chiede un parere in merito alle competenze professionali dell'architetto nella progettazione e direzione dei lavori di impianti elettrici interni ad edifici in quanto l'Azienda U.S.L. n° 1 di Agrigento avrebbe stabilito, con decisione interna, che per il rilascio del parere N.I.P., il progetto dell'impianto elettrico interno all'edificio, di qualsiasi entità, deve essere obbligatoriamente firmato da un ingegnere.</p>	09.07.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto, preme, innanzitutto riferirsi al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, e che all'art. 51 recita: <i>"sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>, (co. 1), <i>fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i>, mentre <i>"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Per quanto riguarda, invece, le competenze dell'architetto nella materia impiantistica occorre dire che in base a taluna giurisprudenza amministrativa, successivamente arricchita e rimodulata con altri pronunciamenti, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza - soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva</p>

			<p>della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista per gli «architetti civili» «non avrebbe alcun significato» (così Cons. Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, tuttavia, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo comma, in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. Civ., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Siffatto orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica debba rientrare nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini, diversamente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltra la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Pertanto "pur non potendosi addvenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), " deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo, essa, invece costituire un'efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20).</p> <p>In conclusione, quindi, in base alle disposizioni di legge sopraindicate ed alle pronunce giurisprudenziali citate, si può</p>
--	--	--	--

				<p>affermare, senza ombra di dubbio alcuna, la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici all'interno di edifici ed in ambito urbano, di qualsiasi entità essi siano, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>
22.06.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Firenze	L'Ordine di Firenze, con proprio quesito, ha chiesto di sapere come comportarsi per la richiesta di vidimazione parcelle successive al 24.01.2012, data del D.L. 1/2012, per prestazioni effettuate su incarico conferito successivamente a tale data chiedendo, altresì, come procedere e se l'Ordine sia tenuto a rilasciare pareri di congruità per prestazioni professionali successive alla data di entrata in vigore del D.L. 1/2012.	26.07.2012	<p>In merito al quesito posto si ritiene che i consigli provinciali degli Ordini continuino a conservare il potere di esprimere pareri circa la congruità dei compensi dovuti ai propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che prevede la potestà dell'Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese", e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ.</p> <p>Tuttavia essendo intervenuto l'obbligo per il professionista e per il committente di stilare un contratto d'opera l'eventuale ricorso al parere di congruità dell'Ordine si ridurrebbe ad una mera valutazione del rispetto delle norme contrattuali riducendosi le ipotesi di contenzioso soprattutto laddove detto contratto contempli in maniera dettagliata ed esaustiva tutte le prestazioni da svolgere ed i relativi costi.</p> <p>Si ritiene, altresì, precisare che, in base al disposto del D.L.1/2012, non è escluso che per la determinazione degli onorari si possa, in ogni caso, attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da adoperare, ovviamente, solo come metro di valutazione, senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati e senza citarne espressamente l'utilizzo.</p> <p>L'art. 2233 del Codice Civile, con l'avvenuta abrogazione delle tariffe, prevede comunque il ricorso agli usi da cui la ragionevolezza del riferirsi a parametri finora, usualmente, impiegati.</p>
03.07.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo	Col quesito posto dall'Ordine di Teramo viene richiesto se i diritti dovuti all'Ordine a seguito del rilascio del visto di congruità su una parcella professionale, nel caso di somma ingente, possano essere pagati dal professionista dopo la riscossione dei compensi senza dover anticipare la tassa dovuta, per diritti di visto, all'atto del ritiro della parcella.	26.07.2012	<p>In evasione di quanto richiesto si osserva che l'Ordine provinciale in materia di valutazione ed approvazione delle parcelle gode di assoluta autonomia tant'è che le determinazioni da esso assunte sotto forma di visto di congruità o di parere motivato sono da considerare legittime e congrue, salvo diversa valutazione operata in sede giurisdizionale.</p> <p>Per quanto riguarda i criteri di liquidazione delle parcelle, le modalità di esame e la procedura adottata in sede consiliare, rimane ferma l'autonoma valutazione ed applicazione dei singoli Consigli degli Ordini, unici soggetti in capo ai quali la legge prevede, espressamente, potestà consultiva e di pronuncia in materia, anche in merito alle procedure adottate (art.5, n.3, L. 24.6.1923 n.1395 art.37 R.D. 23.10.1925 n.2537 e art. 7 comma 2 D.L.L. 23.11.1944 n. 382).</p> <p>E' appena il caso di precisare l'opportunità che il pagamento di eventuali diritti venga soddisfatto al momento del ritiro del relativo atto, atteso che detti introiti vanno riportati nel bilancio annuale</p>

				<p>dell'Ordine, controllato dai revisori contabili ed esaminato ed approvato in sede di adunanza generale.</p> <p>Ne deriva, all'evidenza, la responsabilità civile, penale e patrimoniale del Presidente, quale Legale Rappresentante, su atti e determinazioni dell'Ordine.</p> <p>Ciò nonostante le modalità relative all'approvazione delle parcelle, non espressamente compendiate dalla normativa vigente, rimangono frutto di autonoma ed esclusiva valutazione del Consiglio dell'Ordine, in base a considerazioni di carattere tecnico-amministrativo da esso assunte e non sindacabili, in alcun modo, da parte del Consiglio Nazionale.</p>
06.07.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Torino	<p>L'Ordine di Torino ha chiesto si chiede come comportarsi per la richiesta di vidimazione parcelle successive al DL 1/2012, in assenza di contratto scritto tra le parti.</p> <p>L'Ordine nella sua richiesta segnala che la Commissione parcelle non avrebbe più la possibilità di valutare parcelle, non essendo più vigenti tariffe professionali di riferimento e non disponendo di altri parametri.</p>	26.07.2012	<p>In merito al quesito posto si ritiene che i consigli provinciali degli Ordini continuino a conservare il potere di esprimere pareri circa la congruità dei compensi dovuti ai propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che prevede la potestà dell'Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese", e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ.</p> <p>Essendo intervenuto l'obbligo per il professionista e per il committente di stilare un contratto d'opera l'eventuale ricorso al parere di congruità dell'Ordine si ridurrebbe ad una mera valutazione del rispetto delle norme contrattuali riducendosi le ipotesi di contenziosi soprattutto laddove detto contratto contempra, in maniera dettagliata ed esaustiva, tutte le prestazioni da svolgere ed i relativi costi.</p> <p>Si ritiene, altresì, precisare che, in base al disposto del D.L. 1/2012, non è escluso che per la determinazione degli onorari si possa, in ogni caso, attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da adoperare, ovviamente, solo come metro di valutazione, senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati e senza citarne espressamente l'utilizzo.</p> <p>L'art. 2233 del Codice Civile, con l'avvenuta abrogazione delle tariffe, prevede comunque il ricorso agli usi da cui la ragionevolezza del riferirsi a parametri finora, usualmente, impiegati.</p> <p>In assenza di contratto tra le parti, l'esigenza ineludibile di fissare un parametro di riferimento, sebbene non vincolante, discende anche da una corretta applicazione e interpretazione delle norme dell'Unione sulla libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex 49 del Trattato CE), in quanto priverebbe i professionisti stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana della possibilità di fornire, nel richiedere i compensi professionali, una concorrenza più efficace nei confronti dei professionisti stabiliti permanentemente (cfr. al riguardo i principi individuati nella sentenza della Corte di giustizia CE, 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421).</p>

				<p>La Corte conti – sez. contr. Veneto – con il parere 12 marzo 2012 n. 184 reso nei confronti di una Amministrazione, ha precisato che l'ente locale potrà comunque fare riferimento, ai fini della verifica della congruità della parcella da rimborsare, ai preesistenti parametri, tenuto conto delle effettive e certificate attività espletate.</p> <p>Va infine rammentata l'attuale vigenza dell'art. 636 cod. proc. civ. ove si prevede che <i>"la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale"</i>.</p> <p>Rimanendo l'obbligatorietà nel rilascio di tale parere, appare logico e ragionevole che l'Ordine utilizzi dei parametri, che potranno essere anche quelli fino ad ora usualmente utilizzati.</p> <p>Non è da escludere che i parametri, di cui al secondo comma dell'art. 9 del D.L. 1/2012, una volta in vigore, oltre ad essere utilizzati dal Giudice in caso di contenzioso, potranno essere impiegati, in via analogica e per le finalità del citato art. 636 cod. proc. civ., anche dai consigli degli ordini, atteso che a questi ultimi ed al giudice di merito è riservata dalla legge la piena competenza e potestà in materia di liquidazione degli onorari.</p>
14.07.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Catania	L'Ordine di Catania, con proprio quesito, ha segnalato la contestazione, da parte di un Dottore agronomo, relativamente al workshop internazionale "Simeto landscapes" indetto dall'Ordine e dalla Fondazione degli Architetti di Catania; detta contestazione si riferisce, in particolare, all'art. 4.2 del bando che cita la progettazione relativa al recupero di cave ed aree dismesse nonché delle sponde dei corsi d'acqua e degli orti urbani, che contrasterebbe, a detta dell'Agronomo, con le competenze proprie dei Dottori Agronomi e Forestali in merito a recuperi ambientali e ad opere di rinaturalizzazione delle aree dismesse o degradate nonché alle opere di idraulica agraria e forestale.	26.07.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che l'art.2, comma 1, lettere da a) a c) della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modifiche, individua le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ove l'insieme delle competenze professionali di questi ultimi è sempre attinente e collegata, di volta in volta, al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela dell'ambiente.</p> <p>In base a tale disposizione di legge, non pare possa esservi una specifica ed esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nelle materie loro attribuite, poiché dal semplice esame del testo di legge vengono individuati limiti ben precisi.</p> <p>La competenza attribuita in generale a tali professionisti trova la sua base ed il suo limite nel collegamento con i temi e gli interessi del settore agrario e della tutela ambientale, nelle sue varie forme.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa è, peraltro, orientata uniformemente in tal senso.</p> <p>E' stato difatti affermato che <i>"ai sensi dell'art. 2 comma 4 L. 10 febbraio 1992 n. 152, l'analisi dello stato di fatto del territorio non è riservata in via esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali"</i> (T.A.R. Catanzaro Sez. Unica sent. 1021 - 5 maggio 2004); <i>"non sussiste una specifica previsione che attribuisca una competenza esclusiva all'esperto agronomo in materia di pianificazione urbanistica anche nell'ipotesi in cui vengano introdotte previsioni coinvolgenti aree a destinazione agricola"</i> (T.A.R. Brescia Sez. Unica, sent. 1160 - 26 agosto 2002, e Cons. Stato, IV Sez., 8 ottobre 1996 n. 1087); <i>"a norma dell'art. 2, L. 7</i></p>

				<p><i>gennaio 1976, n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano"</i> (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120); <i>"non sussiste una competenza esclusiva dei dottori agronomi per la redazione dei piani regolatori relativamente alle zone agricole"</i> (T.A.R. Brescia Sez. Unica, sent. 126 - 25 febbraio 1999).</p> <p>Si ritiene, infine, evidenziare la necessità di collaborazione interdisciplinare con altri professionisti – quindi la non piena competenza del dottore agronomo e forestale da solo – per prestazioni riguardanti la pianificazione esulante dal mero aspetto agricolo e rurale..." prevista dalla stessa legge riguardante le attribuzioni professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali sopra citata.</p> <p>Le tematiche del workshop, nel loro insieme, non appaiono, affatto, rientranti nella esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Forestali, stante, all'evidenza, la presenza di tematiche relative alla Pianificazione territoriale, rientranti, quindi, nella competenza degli architetti (ex art. 16 comma 1 DPR 328/2001).</p>
18.07.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Pavia	Col quesito posto dall'Ordine di Pavia viene richiesto se un Architetto Iunior, certificatore energetico, può vidimare un AQE dell'ente ENEA per la realizzazione di un cappotto, avendo il medesimo professionista seguito anche un corso sugli impianti industriali, di cui ha fornito attestazione.	27.07.2012	<p>In merito a quanto richiesto con la mail citata in oggetto occorre precisare che l'architetto junior può curare la progettazione di impianti a servizio di edifici rientranti entro la cerchia delle costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate come precisate nell'art. 16 comma 5/a del DPR 328/2001.</p> <p>Nel rispetto di quanto sopra riportato l'architetto iunior è abilitato a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici in base all'allegato III punto 2 del D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) ed in ossequio al disposto della L. R. Lombardia 3/2011, che modifica il testo dell'art. 25 comma 3 della L. R. 24/2006 in materia ambientale.</p>
23.07.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Fermo	Con due quesiti l'Ordine di Fermo ha richiesto: - Richiamando la proposta di regolamento di attuazione di cui alla circolare CNAPPC 794/2012, se la voce "Liquidazione parcelle" elencata tra i servizi nell'allegato A (Tabella con la tempistica) fa riferimento alle richieste di visto di liquidazione parcella o alla liquidazione dei corrispettivi per eventuali parcelle emesse da collaboratori esterni all'Ordine, per servizi prestati all'Ordine stesso (ad. es. prestazioni	02.08.2012	<p>In merito al quesito posto relativo all'adozione da parte del CNAPPC del regolamento di attuazione dei procedimenti amministrativi di cui alla circolare CNAPPC 794/2012, la voce "Liquidazione parcelle" elencata tra i servizi nell'allegato A (Tabella con la tempistica) fa riferimento alle richieste di visto di liquidazione parcella da parte di iscritti all'Ordine.</p> <p>Di contro, la liquidazione di corrispettivi per prestazioni riguardanti servizi prestati all'Ordine da collaboratori esterni (ad. es. prestazioni legali, commerciali), rientra nella tempistica per la liquidazione concordata col prestatore d'opera che dovrebbe essere ricompresa</p>

		<p>legali, commerciali...etc.);</p> <p>- Se la "prestazione occasionale" è incompatibile con l'iscrizione all'albo professionale, da cui conseguirebbe l'obbligo, per coloro che chiudono la partita IVA di cancellarsi anche dall'Ordine e per i neo laureati di non iscriversi qualora volessero svolgere la professione in maniera occasionale.</p>		<p>nell'incarico conferito.</p> <p>Relativamente al chiarimento richiesto sulla prestazione occasionale, l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 individua le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, intendendo per esse i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente e con un compenso complessivo annuo non superiore ai 5.000 Euro (Circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103).</p> <p>Lo stesso art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede, inoltre, al comma 3, l'esclusione dal campo di applicazione delle prestazioni di lavoro occasionale per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.</p> <p>Passando poi agli aspetti legati alla partita I.V.A., gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delinearne i presupposti, dispongono che l'I.V.A. si applica sulle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, intendendo per esse l'esercizio, ancorché non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro.</p> <p>E' fuori di dubbio che la prestazione occasionale, se ripetuta, non può essere identificata come tale e deve essere, invece, inquadrata entro il normale esercizio dell'attività professionale.</p> <p>Appare quindi necessario, stante anche le indicazioni di cui all'art. 61 comma 3 del D.Lgs 276/2003, il possesso della Partita I.V.A. per poter fatturare prestazioni professionali per le quali viene meno il requisito dell'occasionalità e dell'unicità nel momento in cui non ne viene effettuata una sola bensì una serie.</p> <p>Si ritiene, infine, di escludere che il mancato possesso della partita I.V.A. possa comportare la cancellazione dall'Albo ed, all'evidenza, l'esercizio della professione in assenza di iscrizione all'Albo, che configurerebbe, invece, aspetti di abusività.</p>
24.07.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Belluno	<p>Con quesito dell'Ordine di Belluno viene richiesto un parere in merito alle competenze di un Architetto Iunior in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 articolo 142 lettere "c" e "m". (nello specifico si tratterebbe di un intervento di ristrutturazione edilizia che, a detta dello junior che ha chiesto lumi al suo Ordine, non comporterebbe calcoli di strutture o opere complesse).</p>	12.09.2012	<p>Il quesito posto esclude il riferimento a "metodologie standardizzate" per cui si ritiene che le costruzioni in aree sottoposte a vincolo paesaggistico – ambientale, di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex D. Lgs. 490/99), esolino, nella generalità dei casi, dalle competenze dell'architetto junior in quanto i regimi vincolistici, per loro intrinseca prerogativa, presuppongono un approccio non "standardizzato" alla progettazione.</p> <p>Tuttavia, volendo recepire quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 686 del 9 febbraio 2012, occorre precisare che la ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege, "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate" necessita di una valutazione caso per caso, che tenga conto, in concreto, dell'opera prevista e delle metodologie di calcolo utilizzate.</p> <p>Siffatta valutazione deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che abbia portata "individualizzante" (sia in ipotesi di favorevole delibazione, ovviamente, che in ipotesi di riscontrata preclusione).</p> <p>Tanto perché il quesito si riferisce specificatamente ad interventi di</p>

				"ristrutturazione edilizia" comportanti, fra l'altro, opere di demolizione e ricostruzione di cui andrebbe, sempre caso per caso, verificata l'effettiva entità.
24.07.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo	Con due quesiti l'Ordine di Teramo ha richiesto: - di esplicitare contenuti e modalità di definizione del "Visto" e del "Parere" per quanto concerne le parcelle degli iscritti; - se esiste una univoca interpretazione sulla esecutività di un elaborato.	14.09.2012	<p>Con riferimento ai quesiti posti, corre innanzitutto l'obbligo di premettere che il rilascio di visti e/o pareri per la liquidazione di onorari e compensi accessori ad architetti iscritti all'Albo rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma dell'art. 5, punto 3) della legge 24 giugno 1923, n. 1395.</p> <p>Resta, tuttavia, perplessità il tenore del quesito relativamente alla modalità di definizione del "Visto" e del "Parere" che data la esclusiva competenza dell'Ordine in materia dovrebbe essere da esso definita.</p> <p>Non è dato, peraltro, apprendere dal quesito se l'Ordine richiedente sia dotato o meno di un regolamento per l'emissione di visti o pareri sulle parcelle professionali.</p> <p>Ad ogni buon conto volendo precisare i diversi pronunciamenti dell'Ordine in ordine alla liquidazione degli onorari si può ragionevolmente osservare che essi sono, sostanzialmente, due; il visto di congruità consistente in una verifica del calcolo esposto dall'iscritto che si assume ogni responsabilità sia su quanto dichiarato che sugli elaborati corredanti la sua prestazione, in genere elencati in parcella ed il parere motivato che viene emesso direttamente dall'Ordine in base all'esame di quanto prodotto dal richiedente.</p> <p>Dette procedure andrebbero, tuttavia, precisate in un regolamento riguardante le modalità di liquidazione delle parcelle, opportunamente approvato in sede consiliare e tenuto dall'Ordine.</p> <p>Quanto alla interpretazione sulla esecutività della prestazione professionale di un architetto appare sufficiente richiamare, quali parametri, l'art. 19 comma c) della Legge 143/1949, ora abrogata, nonché l'art. 36 del DPR 207/2010, oltre a far riferimento a tutta la consistente produzione giurisprudenziale in materia.</p>
01.08.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Milano	Con proprio quesito l'Ordine di Milano ha chiesto di sapere come comportarsi in merito alle richieste del "parere professionale", necessario per l'ottenimento del decreto ingiuntivo di cui agli artt. 2233 e 636 del codice di procedura civile, non essendo stati modificati a seguito dell'emissione del DL 1/2012, ed in che termini, per forma e contenuto, l'Ordine debba esprimersi.	14.09.2012	<p>In merito al quesito posto preme precisare che, tuttora, i Consigli degli Ordini Provinciali rimangono depositari del potere di esprimersi sulla congruità dei compensi dei propri iscritti, in ossequio al disposto dell'art. 5, punto 3), Legge 24 giugno 1923 n. 1395, che sancisce la potestà dell'Ordine di rendere, su richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese".</p> <p>L'art. 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, si è limitato ad abrogare, all'art. 9 commi 1 e 5, le tariffe professionali e quelle disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviavano alle tariffe, lasciando quindi salvi gli artt. 2233 e 636 del Codice Civile, come correttamente rilevato.</p> <p>La valutazione che l'Ordine, d'ora in avanti, sarà chiamato a fare dovrà riguardare la verifica del compenso che il professionista, sulla</p>

				<p>base di parametri espliciti, ha concordato col committente verificando il rispetto delle statuizioni contrattuali e, in base ad esse, la congruità di quanto richiesto.</p> <p>Per le commesse pubbliche, poi, si applicherà quanto previsto dall'art. 5 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, continuando, nelle more dell'emanazione del nuovo D.M., a riferirsi alle precedenti Tariffe (D.M. 04.04.2001).</p> <p>La forma ed il contenuto dei pronunciamenti dell'Ordine, infine, non dovrebbero discostarsi dalle modalità finora utilizzate pur limitandosi a valutare quanto sancito contrattualmente tra le parti piuttosto che riferirsi all'ex Tariffa e, per gli appalti pubblici, osservare il disposto del D.L. 83/2012.</p>
23.08.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Rimini	<p>L'Ordine di Rimini con proprio quesito ha chiesto chiarimenti in merito alle competenze dell'architetto su prestazioni riguardanti l'acustica.</p> <p>Tanto per soddisfare la richiesta di due suoi iscritti che hanno svolto siffatte prestazioni; nello specifico l'uno la progettazione e l'altro la direzione lavori riguardanti l'acustica passiva di un fabbricato residenziale relativa a partizioni verticali ed orizzontali, esterne ed interne, colonne di scarico e similari.</p>	01.10.2012	<p>Con riferimento al quesito posto ed alle precisazioni in esso contenute si ritiene opportuno premettere alcuni elementi di fatto, ovvero che i due iscritti che hanno esposto il caso al proprio Ordine hanno svolto incarico di progettazione e D.L. relativamente ad un fabbricato ad uso residenziale impartendo istruzioni costruttive riguardanti l'acustica relativamente a partizioni verticali, orizzontali, esterne ed interne, colonne di scarico e similari.</p> <p>Dal quesito non è dato sapere se il fabbricato ad uso residenziale sia prossimo alle opere di cui all'art. 8 comma 2 della L. 447/95, ovvero se il fabbricato residenziale in questione giaccia in prossimità di una strada statale (per cui è richiesta la valutazione del clima acustico), occorrendo in tal caso che l'isolamento di facciata, oltre ad essere superiore a 40 dB (il minimo previsto dal D.P.C.M. 5/12/97), sia tale da ridurre l'immissione di rumore dovuta al traffico entro i valori di legge.</p> <p>Oltre ciò appare opportuno evidenziare che in una comunicazione del Ministero dell'Ambiente del 28.05.1998, derivante da un quesito analogo posto dall'Ordine degli Ingegneri di Livorno, venne precisato che per effettuare progettazioni in materia di acustica non occorrono particolari competenze, mentre per eseguire una misura su campo è necessario che il tecnico investito di tale incombenza risulti iscritto negli elenchi Regionali e Provinciale dei "Tecnici Competenti in Acustica Ambientale" così come previsto dall'art. 2 della Legge Quadro.</p> <p>Ciò a significare che le valutazioni e le prescrizioni in materia di acustica, nella fase di progettazione, possono essere espletate da qualsiasi soggetto purchè abilitato a svolgere attività di progettazione, mentre il collaudo e la relativa certificazione rimane competenza esclusiva dei tecnici specificamente competenti in acustica.</p> <p>Del pari, e per analogia, non si ravvisano particolari motivi ostativi in merito all'espletamento dell'attività di Direzione Lavori.</p> <p>Occorrerà comunque valutare se, nel caso specifico, il fabbricato ad uso residenziale sia o meno prossimo alle opere di cui all'art. 8 comma 2 della L. 447/95, aspetto non chiarito nel quesito posto.</p>

28.08.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Fermo	L'Ordine di Fermo ha posto il seguente quesito: Il vigente regolamento del ns. Ordine per la liquidazione parcelle viene automaticamente sostituito da quello di attuazione di cui alla L. 241/90; in particolare si chiede se la tempistica di cui all'allegato "A" sia obbligatoria o si può continuare a rispettare quella prevista dal ns. regolamento parcelle e quella già in uso per tutti gli altri procedimenti amministrativi.	14.09.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la mail di cui all'oggetto, preme precisare che il regolamento di attuazione proposto dal CNAPPC è strettamente conseguente alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare all'art. 2 di tale legge che regolando la tempistica dei procedimenti amministrativi ne prescrive la conclusione, nel termine di trenta giorni e, comunque, non oltre i novanta giorni qualora, tale nuovo termine di scadenza venga specificato con regolamenti di attuazione come quello proposto dal CNAPPC.</p> <p>L'Ordine, stante la sua qualità di ente pubblico non economico, è soggetto all'applicazione di tali disposizioni.</p> <p>La tempistica proposta dal CNAPPC relativamente all'approvazione delle parcelle, pur essendo superiore al termine di legge dei trenta giorni è, di fatto, inferiore al termine massimo dei novanta giorni.</p> <p>Stante, comunque, la competenza esclusiva dell'Ordine in materia di esame ed approvazione delle parcelle, qualora lo ritenesse più opportuno ha facoltà di estendere, a suo piacimento, il termine indicato nella circolare CNAPPC, senza tuttavia superare il termine di novanta giorni di cui all'art. 2 della L. 241/1990.</p> <p>Ugualmente dicasi per tutti gli altri provvedimenti di cui è indicata la tempistica nel precitato allegato "A" della circolare n. 90 del CNAPPC.</p>
30.08.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Fermo	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Fermo è stato richiesto se sia possibile la doppia iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti.	12.09.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, è opportuno rilevare che il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri.</p> <p>In aggiunta l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000, non contemplano ostacoli alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri.</p> <p>Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a valutazioni che, nel caso in questione, potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri.</p> <p>Occorrerà, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai principi di correttezza cui deve essere ispirata la sua azione professionale, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non si possa arguire, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto.</p> <p>Tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe, peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.</p>

31.08.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Belluno	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Belluno è stato richiesto se sia possibile la doppia iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti.	12.09.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, è opportuno rilevare che il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri.</p> <p>In aggiunta l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000, non contemplano ostacoli alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri.</p> <p>Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a valutazioni che, nel caso in questione, potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri.</p> <p>Occorrerà, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai principi di correttezza cui deve essere ispirata la sua azione professionale, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non si possa arguire, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto.</p> <p>Tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe, peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.</p>
03.09.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Reggio Emilia	L'Ordine di Reggio Emilia ha richiesto di sapere se un collega, dipendente pubblico, assunto con la qualifica di geometra, ma già laureato in architettura e regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, nel caso debba firmare o, in qualche modo, qualificarsi in atti pubblici lo possa fare solo come geometra, quindi con il solo titolo corrispondente alla sua qualifica di dipendente, oppure come architetto col titolo effettivo di laurea e abilitazione professionale, e se può esplicitare la doppia qualifica di geometra e di architetto.	21.09.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, sembrerebbe che la persona oggetto del quesito sia iscritta soltanto all'Ordine degli Architetti e non ad Collegio dei Geometri; in questo caso dovrebbe qualificarsi col solo titolo di architetto non risultando iscritto all'Albo dei Geometri.</p> <p>Qualora, invece, risultasse iscritta anche all'Albo dei Geometri, in base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri (non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e al Collegio dei Geometri) non gli sarebbe impedito utilizzare entrambe i titoli.</p> <p>Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a valutazioni che, nel caso in questione, potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che dal Collegio dei Geometri.</p> <p>Occorrerà, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai principi della correttezza cui deve essere, sempre, ispirata la sua azione professionale, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non si possa arguire, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Architetto o di Geometra.</p> <p>Tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe, peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.</p>

10.09.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Pavia	<p>L'Ordine di Pavia ha posto un quesito facente seguito alla richiesta di un suo iscritto così espressa: " Sono iscritto all'albo degli Architetti iunior, adesso è il 4° anno.</p> <p>Volevo una informazione; per eseguire perizie di immobili (in genere per privati) e per eseguire relazioni tecniche di parte (CTP) le tariffe da chiedere sono libere o mi devo attenere a delle tabelle.</p> <p>Per eseguire relazioni tecniche per contenziosi (CTP) devo essere iscritto all'albo da un minimo di anni (in alcuni articoli viene indicato che bisogna essere iscritto da almeno 3 anni e in altri che non occorre essere iscritti a degli albi professionali)?"</p>	21.09.2012	<p>Con riferimento al quesito posto appare utile premettere che l'art. 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, con i commi 1 e 5 ha abrogato le tariffe professionali e tutte le conseguenti disposizioni che si riferivano ad esse per la quantizzazione dei compensi professionali.</p> <p>In conseguenza di ciò, d'ora in avanti, il compenso dovuto al professionista per le sue prestazioni dovrà far riferimento a parametri espliciti ed il tecnico incaricato sarà tenuto a concordare col committente gli importi per l'esecuzione delle prestazioni professionali che verrà chiamato a svolgere.</p> <p>In maniera analoga, anche per le consulenze, dovranno essere determinati i compensi dovuti non potendosi escludere che il quantum possa essere desunto da disposizioni normative al momento non vigenti che, ovviamente, non dovranno essere menzionate nel contratto d'opera che il tecnico incaricato dovrà stipulare col committente.</p> <p>Il Consulente Tecnico di Parte, in genere, è soggetto prescelto dalla parte in causa, quando viene predisposta una consulenza tecnica d'ufficio, ovvero nelle ipotesi di accertamento tecnico preventivo, tant'è che l'art. 201 del c.p.c. recita: <i>"il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere, a norma dell'art. 194 c. p. c., alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire o svolgere con l'autorizzazione del presidente le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche"</i>.</p> <p>Mentre per il C.T.U è espressamente richiesta l'iscrizione all'albo ed il legislatore, per coloro che vogliono svolgere detta attività, ha subordinato la nomina all'osservanza di particolari cautele, funzione del ruolo da ricoprire all'interno del processo, per il consulente di parte non v'è riferimento a specifiche disposizioni normative.</p> <p>Il rapporto di quest'ultimo col committente si fonda sull' "intuitus personae" e cioè sul reputare l'incaricato esperto delle tematiche da trattare in sede di giudizio e, per questo, in grado di affiancare il consulente tecnico d'ufficio nell'esecuzione del suo incarico esprimendo le proprie osservazioni a conferma od in contraddittorio con quelle del C.T.U.</p> <p>E', pertanto, del tutto lecito e possibile che, nei limiti delle attribuzioni riportate dal D.P.R. 328/2001, l'Architetto Junior assuma e svolga incarichi relativi a perizie e relazioni tecniche di parte (CTP).</p>
13.09.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Varese	<p>Col quesito posto dall'Ordine di Varese si richiede, per un incarico di responsabile di servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/2008 se il possesso</p>	06.12.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che per i laureati in architettura col vecchio ordinamento, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per l'Università Ufficio II, nell'adunanza del 9 ottobre 2008, ha recepito il parere</p>

		di laurea quinquennale in Architettura (vecchio ordinamento) costituisce esonero dalla frequenza di parte dei corsi, e se l'abilitazione a svolgere funzione di Coordinatore per la sicurezza in cantiere sia utile o meno per l'esonero.		<p>espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, interpellato al riguardo, ed è stata ritenuta sussistente una <i>"corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4.8.2000, ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni"</i>.</p> <p>In base al detto parere, in pratica, gli architetti del vecchio ordinamento vengono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B pur se essi, per poter svolgere l'attività di R.S.P.P. devono, comunque, frequentare il modulo C, giusto quanto indicato nel secondo periodo dell'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, dovendo in aggiunta ed in ossequio al disposto del comma 6 dello stesso articolo, frequentare, per assolvere il ruolo di R.S.P.P., il corso di aggiornamento secondo gli indirizzi e le modalità definite nell'Accordo Stato Regioni di cui al comma 2.</p> <p>Non si confonda poi la formazione del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili con quella dei R.S.P.P. nel settore delle costruzioni; la prima che abilita a svolgere l'attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, è compendiata dall'art. 98 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e consiste nella frequenza di un corso di 120 ore con i contenuti e le modalità indicate dall'Allegato XIV del su menzionato decreto legislativo.</p> <p>Al proposito l'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, non prevede esoneri per coloro che vogliono assolvere il ruolo di R.S.P.P. qualora abbiano frequentato il corso di 120 ore prescritto per abilitarsi a svolgere la funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.</p>
20.09.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Ragusa	L'Ordine degli Architetti di Ragusa ha richiesto chiarimenti volti a sapere se sussista o meno la competenza dell'Architetto per l'espletamento delle prestazioni di progettazione riguardante lo smaltimento di acque bianche di un fondo su cui insiste una struttura dedita alla ristorazione.	09.10.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente evidenziato che la materia oggetto dello stesso è trattata dal DM 37/2008 riguardante gli impianti a servizio di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, collocati all'interno di essi o delle relative pertinenze.</p> <p>Nello specifico, giusto come precisato nell'art.1, comma 2 del precitato D.M. 37/2008, gli impianti in questione sono da ricomprendere fra gli "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie".</p> <p>Allo scopo di individuare le competenze progettuali in materia occorre precisare che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, all'art. 51, comma 1, prevede che: <i>"sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>.</p> <p>L'art. 5 del succitato D.M. 37/2008 recita: <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo</i></p>

			<p><i>le specifiche competenze tecniche richieste”, non indicando le figure professionali competenti a redigere progetti siffatti, rinviando, quindi, alla disciplina degli albi professionali ed alla giurisprudenza in materia.</i></p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica “strettamente connesse con singoli fabbricati” rientrerebbero nella competenza professionale dell’architetto non aderendo, nel caso di specie, ad un’interpretazione più ampia della nozione di “edilizia civile” di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, ritenendo simile interpretazione incompatibile con la norma transitoria contenuta nell’art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925 (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un’interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell’architetto.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>“la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all’architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l’insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere”</i> ed ancora <i>“se sussiste una competenza professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l’architetto, attesa la completa equiparazione che l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate”</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Simile orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica possa rientrare nella nozione di “opere di edilizia civile” di cui all’art. 52, co. I.</p> <p>Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all’interno e, quindi, a servizio di edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell’art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>“Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...); “...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l’esecuzione delle</i></p>
--	--	--	---

				<p>necessarie opere murarie..."</p> <p><i>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</i></p> <p>In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopraindividuate, appare possibile ritenere valido ed efficace quanto espresso nella materia sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa risultando le opere oggetto del quesito strettamente connesse al fabbricato presente sul terreno e, per questo, rientranti entro le competenze dell'architetto fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
26.09.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia dell'Aquila	L'Ordine ha domandato di dare risposta alla richiesta formulata da un iscritto alla sezione "A" dell'Albo che ha chiesto se l'Architetto può progettare un impianto fotovoltaico di circa 150 KW (comunque inferiore a 200 KW) potendo, poi, svolgere le funzioni di responsabile della documentazione finale dell'impianto stesso.	29.10.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre, preliminarmente, osservare che, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, la materia relativa è trattata dal D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), ove l'art. 5 così recita: —<i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i>.</p> <p>La norma, tuttavia, non precisa quali siano le figure professionali competenti a redigere progettazioni impiantistiche rinviando, di conseguenza, alla disciplina degli albi professionali ed a tutta la relativa e copiosa produzione giurisprudenziale in materia.</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p>

			<p>Tale orientamento si affermerebbe in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere ritenendo, siffatta interpretazione incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, reputando illegittima la clausola del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di edilizia civile che avrebbe escluso dalla partecipazione alla gara gli architetti, ha, altresì, evidenziato un ulteriore aspetto riguardante la competenza in materia impiantistica degli architetti, affermando che: <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</i>.</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Detto orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica possa rientrare nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra nella competenza professionale dell'architetto (cfr. altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n.</p>
--	--	--	--

			<p>11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)"</i>; <i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i></p> <p><i>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</i></p> <p>In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopra individuate, appare possibile ritenere valido ed efficace quanto espresso nella materia sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa nell'attribuire piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità).</p> <p>Da ciò, ed anche in base a quanto fin qui enunciato, è da ritenersi</p>
--	--	--	---

				<p>ammissibile che l'architetto possa svolgere attività di progettazione relativamente ad un impianto fotovoltaico se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p> <p>Nel quesito non è dato sapere se l'impianto in questione sia a servizio di uno o più fabbricati per cui qualora ciò non fosse occorrerà valutare se l'opera sia, comunque, accessoria ad uno o più immobili già esistenti.</p>
26.09.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Varese	L'Ordine ha chiesto di sapere se un architetto, dipendente della Regione Lombardia, non iscritto a nessun albo d'Italia, sia abilitato o meno all'esercizio della professione (nello specifico si tratterebbe della predisposizione di una richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato residenziale di sua proprietà)	19.10.2012	<p>In merito al quesito posto preliminarmente preme osservare che, in tema di lavori pubblici, l'art. 90 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 dispone che "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione".</p> <p>Diversamente, l'art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che "il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze".</p> <p>Da quanto enunciato deriva che nel caso in cui un architetto abilitato svolga solo attività progettuale per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, può non essere iscritto all'Albo mentre, come nel caso di specie, laddove esso non svolga attività progettuale per conto della propria amministrazione, non può sottoscrivere una pratica di richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato residenziale, quand'anche di sua esclusiva proprietà, ricadendo tale prestazione entro l'esercizio della libera professione per cui occorre, necessariamente, essere iscritti all'Albo professionale di appartenenza .</p>
27.09.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Massa Carrara	L'Ordine degli Architetti di Massa Carrara con proprio quesito ha richiesto di sapere se l'Architetto possiede o meno competenza per l'espletamento della relazione di "valutazione rischio incendio" ex DM 10.3.1998 e D.Lgs 81/08 su impianti industriali, nella specie un opificio.	29.10.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, in base all'art. 51 del R.D. 2357/1925, gli impianti industriali rientrerebbero nelle competenze degli ingegneri, e ciò anche in base alle previsioni dell'art. 46, comma 1, lettera b), del DPR 328/2001.</p> <p>La normativa tuttavia non prevede competenze in via esclusiva anche per tutte le attività e i servizi professionali correlati, quali pratiche edilizie, pratiche catastali, pratiche autorizzative varie e, come nel caso di specie, per valutazioni di rischio incendio (noto anche come certificato prevenzione incendi, o CPI).</p> <p>Al riguardo, giova poi rammentare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8</p>

				<p>marzo 2006, n. 139", ove si indicano le modalità di iscrizione dei professionisti, tra cui architetti ed ingegneri, ma non si definiscono competenze specifiche.</p> <p>Ne consegue che, in assenza di prescrizioni normative specifiche, non si ravvisano particolari aspetti per negare ad un architetto la competenza relativamente alla relazione di "valutazione rischio incendio" ex DM 10.3.1998 e D.Lgs 81/08 su un impianto industriale, anche se, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
05.10.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Varese	Con il quesito posto dall'Ordine di Varese viene richiesto se in caso di costituzione di Studio Associato occorre atto notarile o è sufficiente scrittura privata registrata c/o Ufficio del Registro.	29.10.2012	<p>In merito al quesito posto appare, preliminarmente, opportuno osservare che l'abrogazione della Legge 1815/1939, prevista all'art. 10, comma 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, fa venir meno le modalità associative ivi individuate.</p> <p>Relativamente a quanto richiesto, lo studio associato dovrà osservare le forme e le modalità di cui all'art. 36 del Codice civile riguardante le associazioni non riconosciute.</p> <p>Ciò premesso non si ritiene che la costituzione di uno studio associato debba, necessariamente, obbedire a particolari procedure o forme stante la citata abrogazione delle disposizioni relative alle modalità di costituzione che, quindi, restano nella discrezionalità delle parti facultate a decidere la forma costitutiva cui aderire, sia tramite atto notarile che con scrittura privata registrata.</p>
11.10.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Reggio Emilia	<p>Col quesito posto l'Ordine di Reggio Emilia, riferendosi ad una precedente risposta ad un proprio quesito già espressa dal CNAPPC, chiede maggiori chiarimenti precisando che l'oggetto della richiesta riguarda un Architetto con diploma di geometra ed assunto, prima del conseguimento della laurea in architettura, in una struttura pubblica con la qualifica di geometra-istruttore tecnico.</p> <p>La domanda è se, una volta acquisita la laurea ed esame di Stato e la conseguente iscrizione all'Ordine, il nuovo titolo (quello di Architetto) prevale sulla qualifica di lavoro, e se negli atti pubblici ed in generale nell'esercizio professionale nell'ambiente di lavoro, può essere considerato architetto e fregiarsi del titolo universitario.</p>	29.10.2012	<p>La richiesta espressa chiarisce, rispetto al precedente quesito cui il CNAPPC ha già dato risposta, che l'Architetto, già in possesso del diploma di geometra, venne assunto dall'Amministrazione pubblica, dalla quale tuttora dipende, con tale ultima qualifica per cui il suo inquadramento, all'interno dell'Amministrazione, è relativo al titolo di Geometra, con compiti e mansioni proprie di tale figura professionale.</p> <p>La qualifica con cui il soggetto in questione è stato inquadrato nell'Amministrazione di appartenenza, è questione diversa dal titolo utilizzato, e la relativa retribuzione non potrà che far riferimento alla qualifica di assunzione, salvo a mutare l'esistente inquadramento contrattuale ed economico.</p> <p>Tuttavia se il soggetto è iscritto all'Albo, potrà, comunque, utilizzare il titolo di Architetto.</p> <p>La questione legata, poi, al fatto che la persona potrebbe svolgere, all'interno dell'amministrazione, mansioni superiori rispetto al rapporto contrattuale in essere (attività di Architetto piuttosto che di Geometra) riveste natura, meramente, privatistica nell'ambito del rapporto istaurato fra dipendente ed Amministrazione di appartenenza.</p> <p>Preme infine ribadire che dal punto di vista disciplinare, eventuali valutazioni di natura deontologica, stante la doppia iscrizione, potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che dal Collegio dei Geometri.</p>

<p>12.10.2012</p>	<p>Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Como</p>	<p>Con riferimento al quesito posto l'Ordine di Como chiede di sapere se i pianificatori possono frequentare corsi per la certificazione energetica e attribuirsi il ruolo di soggetti certificatori di Regione Lombardia.</p>	<p>15.11.2012</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre, innanzitutto, premettere che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) precisa, all'allegato III punto 2, quali debbano essere i soggetti abilitati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici specificando, fra l'altro: <i>".....Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.</i></p> <p><i>Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.</i></p> <p><i>Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento di esami finale.</i></p> <p><i>I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome oppure autorizzati dalle stesse amministrazioni".</i></p> <p>Va tuttavia precisato che, nella specie, la L.R. Lombardia 3/2011, che modifica la L.R. 24/2006 in materia ambientale, all'art. 17, consentirebbe anche a chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere ai corsi per certificatore energetico, così chiarendo quanto previsto nel D.G.R. Lombardia n. 8745 del 22.12.2008.</p> <p>In base a tale ultima legge, viene modificato il testo dell'art. 25 comma 3 della L.R. 24/2006, che, allo stato, così recita: <i>"La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.</i></p> <p><i>L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione, né all'accreditamento</i></p>
-------------------	---	--	-------------------	--

			<p><i>all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica".</i></p> <p>Occorre osservare, al riguardo che la normativa regionale mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme nazionali nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove essa, altresì, prescrive che il tecnico "certificatore" deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, aspetti, questi, che escluderebbero dal novero degli idonei sia i pianificatori che professionisti non tecnici privi delle specifiche qualità testè enunciate, sussistendo, quindi, una evidente conflittualità tra la norma nazionale e quella regionale. La L.R. Lombardia 3/2011 ottempera, seppure in parte, alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs. 115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione energetica; allo stato, un pianificatore iscritto all'Ordine in Lombardia sarebbe legittimato a frequentare i corsi per la certificazione energetica attribuendosi così il titolo di certificatore.</p> <p>Va comunque precisato che la normativa regionale, così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema di legislazione concorrente, potendosi ravvisare, nella specie, un eccesso di delega da parte della Regione Lombardia rispetto alle prescrizioni contenute entro la normativa nazionale.</p> <p>Rimane, comunque, la non competenza del pianificatore, come prevista dalla normativa nazionale, relativa alla progettazione essendo questi non competente a svolgere la progettazione di edifici ed impianti.</p> <p>Quanto allo schema di decreto che modifica le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (DM 26/06/2009) trattasi di bozza di decreto, ed allo stato non è ancora nella disponibilità del CNAPPC lo schema di regolamento relativo ai requisiti degli esperti chiamati a svolgere la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti termici, trattandosi peraltro di versioni parziali ed ufficiose di costituende disposizioni di legge.</p>	
17.10.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Caserta	l'Ordine di Caserta con proprio quesito ha richiesto di sapere in tema di affidamento di incarichi professionali da quando vige l'obbligo di precisare prestazioni e onorario nel contratto da sottoscrivere col committente.	08.11.2012	Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Decreto-Legge 24.1.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, è stato previsto, all'art. 9 comma 1, l'abrogazione delle "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico", ed, al comma 4, l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista,

				<p>rinviano alle tariffe di cui al comma 1.</p> <p>Il comma 3 del medesimo art. 9 precisa, poi che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti, e che il professionista, nel detto contratto, è tenuto a precisare al cliente il grado di complessità dell'incarico medesimo, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico ed i dati della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>L'obbligo di osservare siffatte modalità decorre, quindi, dal 24 gennaio 2012.</p>
24.10.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Como	Col quesito posto l'Ordine di Como ha richiesto chiarimenti sulle competenze attribuite al Pianificatore Junior relativamente agli atti di pianificazione territoriale ed alla gestione del territorio, se esse possano ricomprendere anche strumenti di pianificazione generale, nonché predisposizione di atti come il Permesso di costruire, la DIA, la SCIA, e procedure anche DOCFa e PREGEO.	15.11.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le competenze del pianificatore junior sono disciplinate dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, il quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa b) per il settore "pianificazione":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi." <p>Appare opportuno evidenziare, per un raffronto, le competenze del pianificatore territoriale, disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale." <p>Per quanto fin qui precisato le competenze del pianificatore junior devono rimanere all'interno di una mera funzione di supporto e collaborazione alle attività professionali relative alla pianificazione territoriale (la cui titolarità appartiene agli architetti ed ai pianificatori territoriali) pur delineandosi, nel contempo, per il triennale attribuzioni di tecnico specialista, esperto in sistemi</p>

				<p>informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione, in coerenza col percorso formativo dallo stesso seguito e con i contenuti dell'esame di stato che lo ha abilitato all'esercizio della professione.</p> <p>Diversamente, non avrebbe senso la distinzione in due sezioni dell'Albo per i pianificatori.</p> <p>Esulano dalle competenze del pianificatore junior, quando assunte direttamente e, quindi, non volte al concorso ed alla collaborazione con altri professionisti, attività di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione lavori, operazioni di estimo e di collaudo, la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente, della città ed in genere qualsiasi forma di progetto attinente all'urbanistica ed alla pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità e qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16.</p>
29.10.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Taranto	Con riferimento al quesito posto l'Ordine di Taranto ha richiesto di precisare quale tariffa professionale potrà applicare il Comune di Lizzano per redigere il Piano Comunale delle Coste con personale interno al Comune medesimo e come procedere alla determinazione dei compensi relativi, alla luce della normativa attualmente vigente.	19.11.2012	<p>Preme preliminarmente osservare che il quesito posto fa espresso riferimento alla redazione del Piano Comunale delle coste con personale interno al Comune.</p> <p>Da ciò consegue la non applicabilità, nello specifico, dell'art. 5 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, non avendo posto l'elaborazione del detto piano a base di una specifica procedura di gara.</p> <p>Stante l'avvenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9 del D.L. 1/2012, convertito poi nella Legge 27/2012, il personale interno del Comune dovrà pattuire, per iscritto, il compenso per le prestazioni professionali di cui al quesito posto, all'atto del conferimento dell'incarico, in ossequio al disposto del comma 4 del medesimo art. 9, potendo riferirsi, per la quantizzazione dei compensi, ad una qualsivoglia procedura di calcolo, purchè ritenuta congrua rendendo, altresì, noto alla committenza il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili ad esso connessi.</p>
15.10.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Rimini	L'Ordine di Rimini, nel dare seguito alla domanda di un proprio iscritto alla sezione B, ha chiesto di sapere quali siano le competenze professionali dell'Architetto Iunior in merito alla progettazione di impianti elettrici.	06.12.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre anzitutto far riferimento al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri e che all'art. 51 recita: <i>"sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>, (co. 1), fermo restando che <i>"le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i>, mentre <i>"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Per quanto riguarda la specifica competenza dell'architetto nella materia dell'impiantistica elettrica, e più in generale delle opere</p>

			<p>impiantistiche, oltre a quanto testè enunciato, numerosi pronunciamenti giurisprudenziali hanno argomentato nel merito.</p> <p>In base a taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, in questo caso, di aderire ad una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa in altre pronunce giurisprudenziali e considerata riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>E' stato inoltre previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo comma», essendo tali progetti «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. Civ., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito, in particolare, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente, dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata, Potenza, 3 aprile 2006, n. 161, per il caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Pertanto pur non potendosi addvenire, in base alla vigente normativa, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato, quest'ultimo, in senso tecnico-scientifico, "deve accedersi ad un'interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica potendo, essa, invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale" (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002, n. 20).</p> <p>In definitiva, quindi, in base alle disposizioni di legge sopraindicate ed alle pronunce giurisprudenziali richiamate, si può affermare, senza ombra di dubbio alcuna, la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica, fra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici all'interno di edifici ed in ambito urbano, di qualsivoglia entità essi siano, in ossequio alla richiamata estensione concettuale di "opere di edilizia civile".</p>
--	--	--	---

				<p>Nel caso in esame, il quesito posto si limita a richiedere se un architetto iunior possa o meno avere competenza in materia di impianti elettrici, senza specificare altro.</p> <p>A tal proposito l'art. 16, comma 5 del DPR 328/01 sancisce che rientra nelle competenze dell'architetto iunior la progettazione relativa a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, per cui si può sostenere la competenza dell'architetto junior nella progettazione di un impianto elettrico purchè rientrante nei limiti dell'art. 16 comma 5 citato.</p>
05,11.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Ravenna	Con proprio quesito l'Ordine di Ravenna ha chiesto se vi sia incompatibilità tra la professione di architetto, inteso come libero professionista iscritto all'Ordine, e quella di agente immobiliare titolare di relativo patentino.	06.12.2012	<p>In merito al quesito posto con la nota in oggetto occorre precisare che la Legge 3 febbraio 1989, n. 39, all'art.5, punto 3, lettera b), contempla, espressamente, l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di agente immobiliare per coloro che risultassero, contemporaneamente, iscritti in altri albi professionali.</p> <p>E', quindi, proprio il caso dell'architetto iscritto all'albo che voglia dedicarsi all'esercizio dell'attività di agente immobiliare.</p> <p>Di contro l'attività di agente immobiliare non è in conflitto con l'esercizio della professione di architetto, a meno di diverso parere del Consiglio dell'Ordine quale depositario della tenuta e gestione dell'Albo ed esclusivo interprete delle norme di deontologia professionale.</p>
09,11.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Lucca	Col quesito posto dall'Ordine di Lucca viene richiesto un parere in merito alla compatibilità sulla contemporanea iscrizione all'Albo degli Architetti ed a quello dei Mediatori Marittimi. Oltre a ciò viene rappresentato che l'iscritto all'Albo che ha richiesto i chiarimenti in questione non intende svolgere l'attività di mediatore marittimo, bensì quella di componente del Consiglio di Amministrazione di una Società di mediazione marittima precisando, altresì, che e la norma prevede che tutti i componenti del C.d.A. debbono, necessariamente, essere abilitati ed iscritti al relativo albo.	06.12.2012	<p>In merito al quesito posto con la nota in oggetto occorre precisare che la Legge 12 marzo 1968, n. 478 all'art. 3 prevede che l'esercizio della professione di mediatore marittimo e' incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito.</p> <p>Nello specifico la richiesta attiene alla compatibilità o meno con l'esercizio della professione di architetto per un iscritto all'Ordine che, piuttosto che esercitare l'attività di mediatore marittimo, ambirebbe a ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione di una società di mediazione marittima.</p> <p>In risposta si può affermare che l'assunzione di cariche amministrative in seno ad una compagine societaria non è da considerarsi conflittuale con l'esercizio della professione di architetto, a meno di diverso parere del Consiglio dell'Ordine quale esclusivo depositario della tenuta e gestione dell'Albo ed unico autorevole interprete delle norme di deontologia professionale eventualmente relative al caso di specie.</p>
09.11.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Milano	L'Ordine di Milano ha richiesto di sapere la sussistenza o meno della competenza degli Architetti per la progettazione di impianti fotovoltaici. Al riguardo ha allegato anche un parere del CNI sulla questione.	??###??	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto appare utile evidenziare che, fermo restando quanto sancito con gli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, la materia specificamente relativa al quesito è trattata dal D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), ove l'art. 5 così recita: <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche</i></p>

			<p><i>competenze tecniche richieste".</i></p> <p>La norma, tuttavia, non precisa quali siano le figure professionali competenti a redigere progettazioni impiantistiche rinviando, di conseguenza, alla disciplina degli albi professionali ed a tutta la relativa e copiosa produzione giurisprudenziale in materia.</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento si affermerebbe nel caso in cui non si potesse accedere ad un'interpretazione più ampia della nozione di <u>"edilizia civile"</u> di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile non solo alla mera realizzazione di edifici bensì anche ad altri generi di impianti e di opere risultando tale restrittiva interpretazione incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, poi, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola di un bando relativo all'affidamento di un incarico di progettazione di opere di edilizia civile che avrebbe escluso dalla partecipazione gli architetti, ha evidenziato un ulteriore aspetto sulle competenze impiantistiche degli architetti, affermando che: <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), <u>deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</u></i>.</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti nel merito.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente, con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie</i></p>
--	--	--	---

			<p><i>ivi indicate</i>”(Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d’Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Detto orientamento conduce a presupporre che almeno tale genere di impiantistica possa essere ricompresa nella nozione di <u>"opere di edilizia civile"</u> di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Si può, quindi, asserire che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra nelle competenze professionali dell’architetto (cfr. altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, in tal modo, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione dell’illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione precisando, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009, ancora una volta, la competenza degli architetti nella progettazione di impianti all’interno di edifici e, quindi, a servizio di essi atteso che la sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del R.D. 2537/1925, testualmente afferma: <i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)"</i>;..... <i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i></p> <p>Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica, anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di <u>"opere di edilizia civile"</u> debba essere esteso oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici riguardanti il fabbricato e, quindi, non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento ed elettrici compresi nell'edificazione.</p> <p>In conclusione, quindi, in ossequio alle disposizioni di legge sopraindicate ed a quant’altro argomentato non si può che ritenere valido quanto espresso nella materia sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa quando affermano la piena competenza dell’architetto nella materia impiantistica entro l’ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di</p>
--	--	--	---

				<p>urbanizzazione come la stessa viabilità).</p> <p>Preme solo aggiungere che il V° Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) individua l'impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative ovvero un impianto costituito da moduli non convenzionali e componenti speciali concepiti per sostituire o integrare elementi architettonici preesistenti.</p> <p>Appare di tutta evidenza come per simili realizzazioni l'architetto assuma un ruolo fondamentale avendo la formazione giusta per affrontare e risolvere, positivamente, la <u>progettazione del fotovoltaico integrato negli edifici</u>, con adozione di moduli che, mentre generano energia elettrica, integrano e sostituiscono elementi caratterizzanti la stessa facies architettonica e decorativa delle fabbriche oggetto di tali interventi.</p>
14.11.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Avellino	L'Ordine di Avellino ha posto un quesito relativo ad un Concorso per la copertura n. 1 posto di istruttore, cat. D, a tempo indeterminato e part-time al 50%, indetto dal Comune di Castelnuovo Cilento in provincia di Salerno, specificatamente al requisito contenuto nel bando relativo al limite di età dei concorrenti (non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50).	06.12.2012	<p>Con riferimento al quesito posto ed al segnalato limite di età presente nel bando per la partecipazione alla procedura concorsuale (non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50), si fa presente che l'articolo 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.</p> <p>L'articolo 48, comma 3, del Dlgs. 18 giugno 2000, n. 267, e l'articolo 35, comma 7, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, demandano alla Giunta dell'Ente locale la competenza ad adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche i requisiti di accesso alle procedure concorsuali.</p> <p>Occorrerà quindi verificare se il Comune che ha bandito il concorso è o meno dotato di un regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che contempra, al suo interno, i requisiti di accesso alle procedure concorsuali.</p>
15.11.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Venezia	Con proprio quesito l'Ordine di Venezia ha chiesto di sapere se un Architetto, iscritto alla Sez. A dell'Albo, può progettare un'area a forestazione e, se sì, fino a che livello.	06.12.2012	<p>Con l'intento di dare risposta al quesito posto occorre considerare che l'art. 2 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3, individua e specifica, sotto diversi profili, la competenza in materia boschiva – forestale per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali.</p> <p>La giurisprudenza, poi, (T.A.R. Lazio sentenza 2.11.1994 n. 1674, T.A.R. Lazio n. 7413 del 10 marzo 2004, Consiglio di Stato sentenza n. 2323/2008) sostiene, nel settore forestale, la competenza esclusiva dei Dottori Agronomi e Forestali.</p> <p>Per quanto fin qui argomentato, gli Architetti, pur avendo una certa conoscenza delle tematiche ambientali, paesaggistiche e territoriali, non possono vantare una chiara e definita competenza nella materia forestale per cui appare giusto affermare che la progettazione di un'area a forestazione è da attribuire alla esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Forestali.</p>

<p>29.11.2012</p>	<p>Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo</p>	<p>Il Presidente della Commissione Parcelle dell'Ordine di Teramo ha posto il seguente quesito: Giungono da parte degli iscritti, richieste di pareri sulle controversie professionali con committenti privati per la liquidazione di onorari e spese; si chiede come deve comportarsi la Commissione parcelle a seguito dell'abrogazione delle tariffe, se deve rilasciare il parere o meno.</p>	<p>06.12.2012</p>	<p>Per rispondere al quesito dell'Ordine di Teramo simile ad altri quesiti dello stesso tenore posti da numerosi altri Ordini è stata elaborata una circolare che di seguito si allega:</p> <p style="text-align: center;">Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori LORO SEDI</p> <p>Oggetto: Liquidazione dei compensi professionali</p> <p>Con il Decreto-Legge 24.1.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni nella L. 24.3.2012 n. 27, è stato previsto, all'art. 9 comma 1 <i>"l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"</i>, ed, al comma 4, <i>"l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1"</i>.</p> <p>A) OBBLIGO DEL CONTRATTO</p> <p>Il sopra citato articolo 9 prevede che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti, con il quale il professionista dovrà rendere noto al cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il grado di complessità dell'incarico; ➤ tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; ➤ gli estremi della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con indicazione dei massimali. <p>Al fine di rendere noto preliminarmente la misura del compenso, il professionista, prima della sottoscrizione del contratto, potrà presentare al cliente un preventivo, che dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera; • indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche l'importo delle spese, degli oneri e dei contributi. <p>Il contratto deve essere definito nei particolari, al fine di scongiurare contenziosi tra professionista e committente. Ad esempio, una consistente frammentazione di tutte le prestazioni - dal rilievo alla definizione delle prime bozze preliminari di progetto, dalla stesura dell'esecutivo alla direzione dei lavori- potrebbe ridurre contenziosi nel caso di interruzione dell'incarico.</p> <p>B) TARIFFE PROFESSIONALI E COMMISSIONI PARERI</p> <p>Come già detto in premessa, per effetto del DL n°1/2012, convertito in legge n°27 del 24 marzo 2012, tutte le tariffe</p>
-------------------	---	---	-------------------	--

			<p>professionali sono state abrogate. Ciò ha determinato una serie di dubbi sul ruolo delle "commissioni parcelle" preposte all'emissione dei pareri sulla liquidazione degli onorari.</p> <p>Ciò premesso, si ritiene utile fornire un primo contributo interpretativo del nuovo quadro normativo, precisando che le indicazioni che seguono sono da considerarsi alla stregua di semplici suggerimenti, nella consapevolezza che l'argomento ricade tra le competenze esclusive di ciascun Ordine.</p> <p>1) Parametri giudiziari: In merito all'argomento, si ricorda che se, da un lato, il più volte citato DL n°1/2012, ha abrogato tutte le tariffe professionali, dall'altro, con l'art.9 comma 2, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto del Ministero della Giustizia, al fine di individuare i parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale, nei casi di contenzioso. Tale decreto è stato emanato in data 20 luglio 2012 (DM n°140/2012).</p> <p>2) Il Ruolo degli Ordini nella liquidazione delle parcelle, alla luce delle riforme introdotte dal DL n°1/2012: Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione dei compensi professionali agli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all'Albo rimangono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24. 6.1923 n.1395, nonché dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 del Codice di Procedura Civile. In particolare, quest'ultimo articolo, prevede che, in caso di compensi professionali per cui il professionista voglia attivare un'ingiunzione di pagamento, la domanda giudiziale deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere del competente Ordine professionale. La funzione di opinamento (vidima parcella) del Consiglio dell'Ordine rimane dunque, sotto questo aspetto, immutata; cambia, piuttosto, il parametro di giudizio, con le precisazioni di seguito riportate.</p> <p>3) Determinazione dei compensi: Nel contratto, il professionista, calcolando il proprio compenso, può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili.</p> <p>Nei casi in cui, il professionista, ai fini di promuovere un decreto ingiuntivo per la riscossione coatta dei propri emolumenti, chieda all'Ordine la vidima della parcella, il Consiglio <i>può fare riferimento, per l'attività di opinamento, ai parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad una espressa disposizione di legge.</i></p> <p>D'altro canto, il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle</p>
--	--	--	--

			<p>proprie funzioni di opinamento (vidima della parcella), potrà essere chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione che siano stati considerati dal professionista in fase di stesura del contratto.</p> <p>Tuttavia, è consigliabile che il professionista, nella determinazione dei propri compensi, faccia riferimento a criteri di valutazione maggiormente oggettivi. Uno di questi, ad esempio, è quello individuato dal DM n°140/2012, a cui peraltro dovrà fare riferimento anche il giudice chiamato a dirimere eventuali contenziosi.</p> <p>Ciò è avvalorato dalla circostanza che il potere di opinamento è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c.) ed è dunque del tutto ragionevole ipotizzare che Consiglio dell'Ordine ed organo giurisdizionale facciano riferimento, per quanto possibile, ai medesimi criteri di valutazione.</p> <p>4) Criteri da adottare in relazione alla data delle prestazioni professionali e della liquidazione dei compensi: La giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012) ritiene che si debba applicare la nuova disciplina del D.M.n°140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (prima del 24 Gennaio 2012). In verità, in base al principio del "tempus regit actum" la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui, nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico. <u>Pur tuttavia, come sancito dalle sentenze sopra richiamate, secondo la Cassazione, ai fini della determinazione dei criteri di calcolo, il momento temporale da individuare è quello in cui viene richiesta la liquidazione dei compensi.</u></p> <p>5) Determinazione dei compensi nei lavori pubblici: Al fine di determinare gli importi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, in adempimento alle disposizioni di cui all'art.5 del D.L. n°83/2012, convertito in legge n°134/2012, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento ai parametri che saranno individuati con apposito Decreto congiunto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture. Fino all'emanazione di tale Decreto, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento alle <i>"tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012"</i> e pertanto al D.M. 4/4/2001. Conseguentemente, per prestazioni eseguite nell'ambito dei lavori pubblici, i Consigli degli Ordini, nell'esercizio delle loro funzioni di opinamento (vidima parcella) dovranno quindi verificare il rispetto di questi ultimi criteri, così come individuati dalla stazione</p>
--	--	--	--

				<p>appaltante nel bando di gara (lex specialis). In conclusione, corre l'obbligo di affermare che la materia è soggetta a continui mutamenti, sia da parte del Legislatore che dei Giudici, per cui quelle sopra esposte sono da considerarsi mere indicazioni, che potranno variare in relazione all'evoluzione legislativa e, per le parti non espressamente chiarite dalla legge, agli orientamenti della giurisprudenza.</p>
29.11.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Potenza	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Potenza ha chiesto, a seguito della sottoposizione ad arresti domiciliari di una persona che si spacciava per architetto utilizzando un falso timbro dell'Ordine di Roma e di Rieti, come devono essere considerati i lavori da esso eseguiti e completati riguardanti attività di progettazione, direzione lavori, calcoli strutturali e collaudi di strutture, domandando, altresì, come attivare sanatorie e quale posizione deve assumere l'Ordine rispetto a quanto accaduto.</p>	30.01.2013	<p>In merito al quesito posto va innanzitutto rilevato che non è affatto chiaro se sia già stata pronunciata una condanna definitiva sul reato di esercizio abusivo della professione commesso dalla persona sottoposta, al momento, agli arresti domiciliari; ogni conseguenza sull'attività professionale svolta dal soggetto incriminato potrà essere compiutamente valutata solo in esito ad una sentenza definitiva di condanna.</p> <p>Oltre a ciò, da quanto esposto non è dato evincere se la persona in questione abbia conseguito la laurea in architettura, superando successivamente l'esame di Stato, ovvero se la carenza, nel caso di specie, sia dipendente dalla sola mancata iscrizione all'Albo piuttosto che al possesso o meno del diploma di laurea.</p> <p>Tanto al fine di verificare, concretamente, in funzione di quanto testé enunciato, il grado di nullità degli atti compiuti dal soggetto incriminato.</p> <p>Ciò premesso, giova richiamare il disposto dell'art. 2231 c.c., da cui può trarsi la nullità assoluta di una prestazione d'opera professionale, di natura intellettuale, se effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge.</p> <p>La nullità, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al prestatore d'opera il diritto al pagamento del compenso (Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 1996, n. 305; Cass. civ., Sez. II, 2 dicembre 1993, n. 11947; Cass. civ., 22 giugno 1982, n. 3794) ma, di contro, legittima il committente a richiedere la restituzione dei compensi, eventualmente, già erogati.</p> <p>Ribadendo, per quanto già accennato sopra, la necessità di verificare contenuti e tenore della sentenza definitiva di condanna, i lavori di cui al quesito, seguiti e completati dal soggetto incriminato e relativi ad attività di progettazione, direzione lavori, calcoli e collaudi di strutture, qualora la sentenza dovesse confermare la carenza di titolarità, legata, anche, all'essenza del diploma di laurea, dovranno essere ritenuti nulli per il mancato possesso da parte del tecnico incaricato dei necessari requisiti di legge (diploma di laurea ed iscrizione all'albo).</p> <p>Pertanto, nel corso del processo penale legato al reato in questione coloro che dovessero ritenersi danneggiati, legittimati in tal senso ex art. 74 e successivi c. p. p., potranno proporre domanda per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'esercizio abusivo della professione.</p> <p>Va, comunque, precisato che i danneggiati avranno diritto al</p>

				<p>risarcimento solo sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 2043 c.c., ovvero: <i>a) attività del non iscritto, b) nesso causale tra attività ed evento pregiudizievole, c) elemento soggettivo (dolo o colpa)</i>; i danneggiati potranno agire anche in sede civile ex artt. 2043 e 2059 c.c., con azione risarcitoria dei cosiddetti danni patrimoniali e non patrimoniali.</p> <p>Quanto alla possibilità di sanatorie sugli atti compiuti dal soggetto incriminato, sarà necessario attendere la sentenza definitiva di condanna verificandone, attentamente, i contenuti.</p> <p>L'Ordine richiedente, per parte sua, qualora lo ritenesse opportuno, atteso che la professione di Architetto può essere esercitata solo da coloro che siano in possesso di speciale abilitazione amministrativa, potrà costituirsi parte civile nel procedimento penale, in ossequio al rispetto ed alla salvaguardia dell'interesse generale della categoria professionale rappresentata (vedasi, ex multis, Cass. sez. II, 12.10.2000, n. 11078).</p> <p>Tutto ciò non impedisce (cfr. Cass. sez. V, 18.11.2004, n. 3996) che possano considerarsi, egualmente, danneggiati, seppure di riflesso, coloro che a seguito della violazione della norma penale in questione abbiano a subire quel pregiudizio derivante dalla concorrenza sleale che legittimerebbe alla costituzione di parte civile nel procedimento penale a scopo, anche in questo caso, risarcitorio di eventuali danni, non solo meramente morali ma anche di carattere patrimoniale (cfr. Cass. sez. IV, 3 giugno 2008, n. 22144; sez. VI 30.11.1998, n. 795; sez. VI 1-6-1989, n. 59, Monticelli).</p>
30.11.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Valle d'Aosta	<p>Con quesito dell'Ordine di Aosta viene richiesto un parere relativo alle competenze degli architetti nella progettazione di opere stradali; in particolare il caso di specie inerisce l'affidamento ad un architetto della progettazione di un parcheggio a raso in ambito urbano.</p> <p>In data 4 dicembre l'ordine ha inviato due pareri legali, da cui si evince con maggior precisione l'oggetto del contendere. Trattasi di opera destinata al servizio del Capoluogo, con destinazione generica, non al servizio di specifiche case o edifici (ad esempio il Municipio), ma ad un agglomerato urbano inteso come tale.</p>	06.12.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la mail di cui all'oggetto occorre preliminarmente rilevare dell'antico contrasto fra ingegneri ed architetti circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti alla loro professione, è in gran parte originata dall'interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto).</p> <p>Attualmente, l'art. 1 D.P.R. 328/2001 ha introdotto una più complessa articolazione delle attività esplicabili dalle due categorie, con la presenza di due Sezioni A e B (e dei relativi Settori), ciascuna delle quali "individua ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo".</p> <p>Dall'analisi dei contenuti delle predette sezioni e settori si possono arguire le varie funzioni esplicabili dai predetti professionisti, individuate sulla base dei percorsi di studi effettuati ed in relazione alle diverse specializzazioni ottenute.</p> <p>Restano, tuttavia, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D. 2357/1925 in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è</p>

			<p>sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>In merito al significato da attribuire al termine "edilizia civile", per lungo tempo irrisolto, ha provveduto la giurisprudenza amministrativa che, finalmente, ha colmato tale pernicioso lacuna normativa.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III Sezione dell'11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le spettanze in materia di edilizia civile, che <i>"rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati"</i>, aggiungendo, già nel 1984, che <i>"la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica"</i>.</p> <p>Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n.92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha inoltre aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>In più recenti pronunzie (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è stato inoltre stabilito che <i>"spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo"</i>.</p> <p>Appare di tutta evidenza che la realizzazione di un'area di parcheggio a raso, in ambito urbano, possa essere considerata a pieno titolo rientrante nell'ambito delle opere stradali ed in quanto collocata all'interno dell'area urbana di competenza non solo dell'ingegnere ma, per quanto precisato in precedenza, anche dell'architetto.</p> <p>Nello specifico, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che "la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati " <u>e quindi limitata, evidentemente, all'ambito urbano</u>, (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92) .</p> <p>In base a ciò può affermarsi, più in generale e con sufficiente grado di veridicità che le opere stradali in ambito urbano ed a maggior ragione le opere relative ad un "parcheggio a raso in ambito urbano" rientrano tanto nelle competenze dell'ingegnere quanto in</p>
--	--	--	---

				quelle dell'architetto, per tutto quanto in precedenza riportato ed argomentato nonostante la materia, tuttora, appaia oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.
28.12.2012	Comune di Menfi (Provincia Agrigento)	<p>Il Comune di Menfi ha bandito concorso per titoli di cat. D3, profilo professionale Ingegnere, chiedendo quale requisito di ammissione:</p> <p>a. il diploma di laurea in Ingegneria, vecchio ordinamento, o equivalente diploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento) in Ingegneria Civile/Edile o equipollente. In tal caso il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione, gli estremi della normativa che sancisce l'equipollenza stessa nonché abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nell'ordinamento italiano;</p> <p>b. l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nell'ordinamento italiano.</p> <p>Un concorrente ha presentato la domanda di ammissione al concorso suddetto essendo in possesso di diploma di laurea in Architettura conseguita il 5/4/2005 ed ha presentato l'abilitazione all'esercizio della professione di "Architetto".</p> <p>Costui, ammesso al concorso per titoli, si è collocato al 2° posto della graduatoria di merito. Successivamente, a seguito delle dimissioni del vincitore, si è presentata la possibilità di scorrimento della predetta graduatoria per la copertura del posto vacante.</p> <p><i>in base a tali premesse, il Comune richiede se:</i></p> <p>1. <i>E' legittimo procedere allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso per la copertura del posto a tempo indeterminato Cat.D3 profilo professionale "Ingegnere" nei confronti del concorrente in possesso di Laurea in "Architettura" conseguita il 5/4/2005 e della relativa abilitazione all'esercizio della professione di Architetto?</i></p> <p>2. <i>Il diploma di Laurea in "Architettura</i></p>	13.02.2013	<p>Relativamente ai punti 1 e 3 occorre precisare che lo scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico è previsto dall'articolo 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (TUIC), di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, come modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305; la giurisprudenza, al riguardo, ha ritenuto che in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'Amministrazione, qualora decidesse di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare l'indizione di nuova procedura concorsuale in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti (Cons. Stato, Ad. plenaria, 28 luglio 2011, n. 14; Cons. Stato V Sezione, 4 marzo 2011 n. 1395; Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2010, n. 668; cfr. conformemente Tar Sardegna, 19 ottobre 1999, n. 1228; Tribunale ordinario Roma ord. sez. lav. 3 gennaio 2001; Tar Lazio 30 gennaio 2003, n. 536; Tar Lecce, 10 ottobre 2005, n. 4452; Tar Lombardia, 15 settembre 2008, n.4073; Tar Lazio 15 settembre 2009 n. 8743; Cass. SS.UU. 29 settembre 2003 n. 14529 e 9 febbraio 2009 n. 3055).</p> <p>Per quanto riguarda, ancora, il punto 3 occorre osservare che avendo la Commissione esaminatrice ammesso l'Architetto alla procedura concorsuale ed avendolo collocato al secondo posto in graduatoria diventa del tutto superfluo valutare equipollenze o equivalenze che, peraltro, riguarderebbero valutazioni che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto già fare, come, probabilmente, ha fatto avendo stilato la succitata graduatoria.</p> <p>Pertanto, essendo ogni valutazione di cui al quesito prodromica all'espletamento del concorso si ritiene che l'assunzione del professionista secondo in graduatoria sia da considerare legittima in quanto atto conseguente e connesso alle citate valutazioni della Commissione.</p>

		<p><i>conseguito il 5/4/2005 è equipollente o equivalente alla Laurea in Ingegneria Edile o Civile?</i></p> <p><i>3. E' legittimo procedere allo scorrimento della graduatoria di merito nei confronti del 2° concorrente classificato in possesso dell'abilitazione di Architetto e non a quella di Ingegnere come richiesto nel Bando?.</i></p>		
--	--	---	--	--